

Comune di Casaluce

Provincia di Caserta

Finanza di Progetto



FINANZA DI PROGETTO



GesCrem S.r.l.

Via Colonnate, 6
82100 Benevento
Iscr. Reg. Imprese BN, C.F. e P. IVA 01657190623
REA BN - 137956
Tel. e Fax 0824.21269
gescrem@pec.it
gescrem@gmail.com

Bozza di Convenzione

Proposta

ex art. 183, c. 15 del D.Lgs. n. 50/2016



Sommario

PARTE I -	CLAUSOLE INTRODUTTIVE.....	5
	ART. 1 PREMESSE	5
	ART. 2 DEFINIZIONI	7
	ART. 3 FONTI NORMATIVE.....	13
PARTE II -	OGGETTO E DURATA DELLA CONVENZIONE	14
	ART. 4 OGGETTO DELLA CONVENZIONE.....	14
	ART. 5 DURATA DELLA CONCESSIONE	14
	ART. 6 DIVIETO DI CESSIONE	15
	ART. 7 MODIFICHE ALLA CONVENZIONE E PATTI INTEGRATIVI E AGGIUNTIVI	15
	ART. 8 EFFETTI PER IL RITARDATO O MANCATO RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI.	15
PARTE III -	IL CONCEDENTE	16
	ART. 9 RESPONSABILE UNICO DI PROCEDIMENTO	16
	ART. 10 RESPONSABILE DELLA CONCESSIONE	16
PARTE IV -	IL CONCESSIONARIO.....	16
	ART. 11 LA SOCIETÀ DI PROGETTO.....	16
	ART. 12 REQUISITI DEL CONCESSIONARIO.....	17
	ART. 13 RAPPRESENTANTI DEL CONCESSIONARIO. REFERENTE.....	17
PARTE V -	OBBLIGAZIONI E PRESTAZIONI DEL CONCEDENTE	17
	ART. 14 OBBLIGAZIONI DEL CONCEDENTE.	17
	ART. 15 GARANZIE E DICHIARAZIONI DEL CONCEDENTE	19
	ART. 16 DIRITTO DI SUPERFICIE DELLE AREE OGGETTO DELL'INTERVENTO. – REGIME DELLE AREE E PROPRIETÀ DELL'OPERA	19
	ART. 17 GARANZIE A FAVORE DEI FINANZIATORI.....	20
	ART. 18 RESPONSABILITÀ DEL CONCEDENTE	20
	ART. 19 LO SFRUTTAMENTO ECONOMICO DELL'OPERA	20
PARTE VI -	OBBLIGAZIONI E PRESTAZIONI DEL CONCESSIONARIO	21
	ART. 20 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO NELLA FASE POST-CONVENZIONE E NELLA FASE DI PROGETTAZIONE ..	21
	ART. 21 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO NELLA FASE DI COSTRUZIONE DELL'OPERA	21
	ART. 22 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO NELLA FASE DI GESTIONE DELL'OPERA	22
	ART. 23 ULTERIORI OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO.....	23
	ART. 24 OBBLIGHI DI INFORMAZIONE POSTI A CARICO DEL CONCESSIONARIO	23
	ART. 25 RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO.....	24
	ART. 26 DICHIARAZIONI E GARANZIE DEL CONCESSIONARIO.....	24
	ART. 27 AUTORIZZAZIONI PER L'ESECUZIONE E GESTIONE DELL'OPERA	25
	ART. 28 CAUZIONI	25
	<i>Cauzione definitiva di cui all'art. 113 del Codice.....</i>	<i>25</i>
	<i>Cauzione relativa alla fase di gestione dell'Opera, ex art. 153, comma 13 del Codice</i>	<i>26</i>
	ART. 29 ASSICURAZIONI PER LA COPERTURA DEI RISCHI E R.C.	26
	<i>Copertura dei rischi di esecuzione dei lavori, ex art. 129, comma 1 del Codice.....</i>	<i>27</i>
	<i>Copertura rischi di gestione dell'Opera, ex art. 129, comma 1 del Codice</i>	<i>27</i>
	<i>Polizza di R.C. professionale per l'incarico di progettazione, ex art. 111 del Codice</i>	<i>27</i>
	ART. 30 RISCHI NON ASSICURABILI.....	28
	ART. 31 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	28



ART. 32	OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEI NOMINATIVI DEI SOGGETTI FINANZIATORI	28
ART. 33	OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO AL TERMINE DELLA DURATA DELLA CONCESSIONE	29
PARTE VII - LA PROGETTAZIONE.....		30
ART. 34	PROGETTO DEFINITIVO E PROGETTO ESECUTIVO	30
ART. 35	PROGETTO DEFINITIVO.....	30
ART. 36	PROGETTO ESECUTIVO E PIANO DI MANUTENZIONE	31
ART. 37	DEPOSITO DEL PROGETTO STRUTTURALE AL GENIO CIVILE. AUTORIZZAZIONE SISMICA	32
ART. 38	PROPRIETÀ DELLA DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE	32
ART. 39	RITARDI E PENALI NELLA FASE DI PROGETTAZIONE DELL'OPERA	32
PARTE VIII - LA COSTRUZIONE DELL'OPERA		33
ART. 40	VERIFICHE IN CORSO D'OPERA. ALTA SORVEGLIANZA	33
ART. 41	LA DIREZIONE DEI LAVORI. COMPONENTI L'UFFICIO DELLA D.L.....	34
ART. 42	LA CONSEGNA DEI LAVORI E DELLE AREE OVE DEVE ESEGUIRSI L'INTERVENTO	34
ART. 43	SVOLGIMENTO DELLA FASI LAVORATIVE. CRONOPROGRAMMA	35
ART. 44	AVVIO DEI LAVORI.....	35
ART. 45	ESECUZIONE DEI LAVORI	35
ART. 46	SUBAPPALTO.....	36
ART. 47	VARIANTI IN CORSO D'OPERA.	36
ART. 48	LAVORI COMPLEMENTARI	38
ART. 49	REPERTI ARCHEOLOGICI	38
ART. 50	BONIFICA DELLE AREE	38
ART. 51	TERMINE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI.....	39
ART. 52	RITARDI E PENALI NELLA FASE DI REALIZZAZIONE DELL'OPERA	39
ART. 53	SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI. PROROGA DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE	40
ART. 54	RIEQUILIBRIO PER SOSPENSIONE DEI LAVORI	41
ART. 55	COORDINATORE E RESPONSABILE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEL LAVORI	41
ART. 56	VARIAZIONI ED ADDIZIONI AL PROGETTO APPROVATO	41
ART. 57	DETERMINAZIONE ED APPROVAZIONE DEI NUOVI PREZZI NON CONTEMPLATI NEL CONTRATTO.....	42
ART. 58	ACCETTAZIONE, QUALITÀ ED IMPIEGO DEI MATERIALI.....	42
ART. 59	CONTESTAZIONI TRA LA D.L. E IL CONCESSIONARIO	43
ART. 60	CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE LAVORI. PROGETTO DEL COSTRUITO E PIANO DI MANUTENZIONE	43
ART. 61	COLLAUDO.....	44
PARTE IX - LA GESTIONE DELL'OPERA.....		45
ART. 62	MESSA IN ESERCIZIO DELL'OPERA. AVVIO DELLA GESTIONE	45
ART. 63	GESTIONE DELL'OPERA E MANUTENZIONE.....	45
ART. 64	MODALITÀ DI PRESTAZIONE E QUALITÀ DEI SERVIZI	46
ART. 65	CONDIZIONI ECONOMICO-FINANZIARIE TARIFFE	46
ART. 66	SOSPENSIONE E INDISPONIBILITÀ DEI SERVIZI	47
ART. 67	RAPPORTI PERIODICI.....	47
ART. 68	RITARDI E PENALI NELLA FASE DI GESTIONE DELL'OPERA	48
PARTE X - EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO E REVISIONE DEL PEF		48
ART. 69	PRESUPPOSTI E CONDIZIONI DI BASE CHE DETERMINANO L'EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO	48
ART. 70	MATRICE DEI RISCHI	49
ART. 71	RIEQUILIBRIO	49
ART. 72	MUTAMENTI NORMATIVI	50
ART. 73	FORZA MAGGIORE	50



ART. 74	RIVALUTAZIONE DEI CORRISPETTIVI	51
PARTE XI -	RISOLUZIONE CONTRATTO – RECESSO - REVOCA.....	51
ART. 75	RISOLUZIONE PER FATTO DEL CONCESSIONARIO.....	51
ART. 76	INTERVENTO DEI FINANZIATORI. SUBENTRO	53
ART. 77	RISOLUZIONE PER FORZA MAGGIORE.....	54
ART. 78	RISOLUZIONE PER FATTO DEL CONCEDENTE E REVOCA	55
PARTE XII -	CONTROVERSIE	55
ART. 79	CONTROVERSIE.....	55
ART. 80	TRANSAZIONE	56
ART. 81	ACCORDO BONARIO	56
ART. 82	ARBITRATO	56
ART. 83	RIMEDI GIURISDIZIONALI	56
PARTE XIII -	CLAUSOLE FINALI	56
ART. 84	COMUNICAZIONI.....	56
ART. 85	REGISTRAZIONE	56
ART. 86	RISERVATEZZA	57
ART. 87	SPESE, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE.....	57



Repertorio n.....

Convenzione per l'affidamento della concessione per la costruzione e gestione di un **“Tempio Crematorio nel Cimitero Civico di Casaluce”**.

L'anno duemilatsedici, addì _____ del mese di _____, in Casaluce, avanti a me -----, Segretario Generale del Comune di Casaluce, autorizzato a rogare nell'interesse del Comune gli atti in forma pubblica amministrativa, ai sensi dell'articolo 97 comma 4, lett. c) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, senza l'assistenza dei testimoni avendovi le parti, previo mio consenso, espressamente rinunciato, sono comparsi i Signori:

per una parte

- a) il sig. _____, domiciliato per la carica in Casaluce, via _____, n. __, il quale dichiara di agire e di intervenire nel presente atto nella sua qualità di _____ in forza dell'articolo 107, comma 3, lettera c), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in nome per conto e in rappresentanza del Comune di Casaluce, Codice Fiscale, **di seguito denominato “Concedente”** – con sede a Casaluce (Ce) in _____, il quale dichiara di agire in questo atto in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente che rappresenta, giusto atto di nomina emesso dal Sindaco di Casaluce in data _____, in atti _____

per l'altra parte

- b) il sig. _____, domiciliato per la carica in _____, il quale dichiara di agire e di intervenire nel presente atto nella sua qualità di _____, legale rappresentante [della Società di Progetto, ovvero dell'impresa] _____ con sede in _____, iscritta nel Registro delle Imprese presso la CCIAA di _____ con il numero _____, anche suo codice fiscale e partita I.V.A. e con Capitale sociale di Euro _____ (Euro _____), a quanto infra autorizzato, [(con delibera del Consiglio di Amministrazione del ___/___/___, quale delibera, per estratto certificato conforme dal Libro Verbali Consiglio della Società, eseguito in data _____), ovvero, (ai sensi del vigente Statuto)] che si allega sotto la lettera ___ al presente atto, **d'ora innanzi denominata “Concessionario”**.

I suddetti Contraenti (Concedente e Concessionario di seguito denominati anche **"Parte"** (individualmente) o **"Parti"** (congiuntamente) convengono e stipulano quanto segue:

Parte I - CLAUSOLE INTRODUTTIVE

Art. 1 PREMESSE

Premesso che:

- a) l'impresa _____ con sede in _____ (BN) al _____, iscritta nel Registro delle Imprese di Benevento con il numero _____, anche suo codice fiscale e partita I.V.A., in data _____;
- b) con il n. ____ di prot., ha fatto pervenire una proposta, ai sensi dell'art. 183, comma 15 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss mm ii, per la realizzazione in concessione di un impianto di cremazione;
- c) con deliberazione della G.M. n. ____ del ___/___/___ la suddetta proposta è stata dichiarata di pubblico interesse;
- d) con la suddetta deliberazione, altresì, è stato nominato Responsabile del Procedimento l'ing. _____, a cui sono stati demandati gli adempimenti previsti dalla vigente normativa;



- e) [eventuale] il Responsabile del Procedimento con determina n. ____ del ____/____/____, notificata al Proponente con nota n. ____ del ____/____/____, ha richiesto al Proponente alcune modifiche da apportare al progetto preliminare allegato alla suddetta proposta [ed eventualmente agli altri documenti componenti l'offerta – occorre indicare i documenti per i quali sono state richieste modifiche e/o integrazioni, quali ad esempio: Bozza di Convenzione; Capitolato di Gestione etc.];
- f) il Proponente con nota n. __ del ____/____/____, acquisita dall'Ente in data ____ con il n. di prot. ____ ha accettato di apportare le modifiche richieste dal RUP con la suddetta nota e in data ____/____/____, con nota n. __, acquisita in data al n. di prot. _____, ha depositato il progetto preliminare [e gli eventuali ulteriori documenti per i quali sono state richieste modifiche e/o integrazioni] aggiornato [i] con le suddette modifiche;
- g) con deliberazione di Consiglio Comunale n. ____ del ____/____/____ il Concedente ne ha approvato l'inserimento nel Piano Triennale dell'Opera Pubbliche ____/2016 e nel programma annuale ____ [indicare eventuali modifiche apportate al progetto in sede di approvazione];
- h) [eventuali modifiche apportate al Progetto Preliminare in questa fase dovranno essere accettate dal Soggetto proponente, pena la non approvazione del progetto];
- i) il Responsabile del Procedimento con determina n. ____ del ____ ha indetto, ai sensi dell'art. 14 bis della L. 241/90, la Conferenza dei Servizi preliminare, cui sono stati invitati i seguenti Enti: Regione Campania, Provincia di Caserta, ASL CE, Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, Comando Provinciale di Caserta dei Vigili del Fuoco, Prefettura di Caserta
- j) in data ____ si sono conclusi i lavori della Conferenza dei Servizi e con verbale di pari data è stato espresso parere favorevole, da parte di tutti gli Enti convenuti, al progetto di fattibilità [con le (eventuali) seguenti prescrizioni];
- k) successivamente alla suddetta Conferenza dei Servizi, sono state rilasciate le seguenti autorizzazioni:
1. [Ente, oggetto dell'autorizzazione, con nota n. ____ del _____, acquisita al protocollo del Concedente al n. _____];
 2. [Ente, oggetto dell'autorizzazione, con nota n. ____ del _____, acquisita al protocollo del Concedente al n. _____];
 3. [Ente, oggetto dell'autorizzazione, con nota n. ____ del _____, acquisita al protocollo del Concedente al n. _____];
 4. [Ente, oggetto dell'autorizzazione, con nota n. ____ del _____, acquisita al protocollo del Concedente al n. _____];
- nonché, i seguenti pareri:
1. [Ente, oggetto del parere, con nota n. ____ del _____, acquisita al protocollo del Concedente al n. _____];
 2. [Ente, oggetto del parere, con nota n. ____ del _____, acquisita al protocollo del Concedente al n. _____];
 3. [Ente, oggetto del parere, con nota n. ____ del _____, acquisita al protocollo del Concedente al n. _____];
 4. [Ente, oggetto del parere, con nota n. ____ del _____, acquisita al protocollo del Concedente al n. _____];
- l) il Responsabile del Procedimento con nota n. ____ del ____ ha notificato al soggetto proponente il verbale di conclusione dei lavori della Conferenza dei Servizi, [(eventuale) e ha



- richiesto allo stesso di provvedere alle modifiche del progetto preliminare nei termini ivi indicati];
- m) [(eventuale) il Soggetto Proponente con nota n. _____ del _____ ha accettato di apportare le modifiche richieste in sede di Conferenza dei Servizi e con successiva nota n. _____ del _____ ha depositato il progetto preliminare aggiornato con le suddette modifiche];
- n) con deliberazione di Giunta Comunale n. _____ del ____/____/_____ è stato approvato il progetto di fattibilità, la bozza di Convenzione, il piano economico-finanziario asseverato e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione per la Realizzazione di un Tempio Crematorio presso il Cimitero Civico di cui all'offerta presentata dal Proponente che, pertanto, è stato nominato Soggetto Promotore ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 15 del D. Lgs 50/2016;
- o) il Responsabile del Procedimento, acquisiti i pareri di cui all'art. 58, comma 1 del D.P.R. 207/2010, in contraddittorio con il Promotore e con i Progettisti da questo incaricati, ha provveduto con verbale del ____/____/_____ alla verifica degli elaborati progettuali, dei pareri e delle autorizzazioni, necessarie alla realizzazione e alla Messa in Esercizio dell'Opera, nonché alla validazione del Progetto di Fattibilità, ai sensi dell'art. 55 del D.P.R. 207/2010;
- p) ai sensi dell'art. 183, comma 15 del D.Lgs 50/2016, con determina a contrarre n. _____ del ____/____/_____, è stata indetta la gara, mediante procedura ristretta, ex art. 55, commi 1 e 2 del Codice, per l'affidamento in Concessione della progettazione, costruzione e gestione economico-funzionale di un Tempio Crematorio presso il Cimitero Civico, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 83 del Codice, per un importo stimato dell'intervento di Euro _____, ponendo a base di gara il progetto di fattibilità proposto dal Soggetto Promotore e approvato dal Concedente;
- q) in data _____, con Determinazione del Dirigente _____ n. _____ è stata nominata apposita Commissione di Gara per giudicare le offerte ricevute;
- r) in esito alla citata procedura concorsuale, con determinazione dirigenziale n. _____ del _____, la Concessione è stata aggiudicata alla _____, come dalle risultanze dei verbali di gara, rispettivamente, in data _____;
- s) a carico dell'Aggiudicatario non risultano cause di esclusione, giusta documentazione fornita ai sensi dalle norme vigenti;
- t) la disciplina della concessione per il Progetto si fonda sul rispetto dell'Equilibrio Economico Finanziario, sulla base dei presupposti e delle condizioni previste nel Piano Economico Finanziario allegato (n. ___);

Art. 2 DEFINIZIONI

Salvo che sia diversamente disposto nella presente Convenzione ovvero negli Allegati, i termini di seguito riportati avranno il seguente significato:

"Amministrazione": Amministrazione Comunale di Casaluce.

"Agente": indica [il nome della Banca Agente ai sensi del Contratto di Finanziamento]

"Assicurazioni del Progetto": indica le coperture assicurative di cui all'Allegato [•] che il Concessionario si obbliga ad ottenere ai sensi dell'art. 29;

Codice Civile, in breve C.C.: indica il Codice Civile, come vigente al momento della sottoscrizione della Convenzione;

"Capitolato di Gestione": indica le specifiche tecniche del servizio e della gestione, allegato (n. ___) alla presente Convenzione;



“**Capitolato Generale d'Appalto**” indica capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, di cui all'articolo 5, comma 8, del Codice approvato con Decreto Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n.145;

“**Capitolato Speciale d'Appalto in breve anche Capitolato Speciale o Capitolato d'Appalto**”: indica il Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale redatto in conformità di quanto disposto dall'articolo 43, comma 3 del Regolamento di attuazione, è allegato (n. ___), ai sensi del comma 2 del citato articolo, alla presente Convenzione per farne parte integrante e sostanziale.

“**Caso Base**”: indica il Caso Base Iniziale e ogni successiva applicazione del Modello Economico Finanziario sostitutiva del Caso Base Iniziale, ai sensi del successivo art. 72;

“**Caso Base Iniziale**”: indica l'applicazione del Modello Economico Finanziario elaborata in data [•] sulla base del PEF allegato n. [•].

“**Cessione dei Crediti**”: indica la cessione in garanzia dei crediti del Concessionario ai sensi della presente Convenzione, di cui all'atto di cessione rep. [•] notaio [•] del [•] [ovvero da stipulare] tra il Concessionario e i Finanziatori;

“**Codice**”: il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture approvato con Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come successivamente più volte modificato ed integrato fino alla data di sottoscrizione della presente Convenzione.

“**Collaudo**”: indica la data di emissione del certificato di collaudo provvisorio dell'Opera ai sensi dell'art. 229 del Regolamento;

“**Concessione**”: indica il rapporto tra Concedente e Concessionario come regolato dalla presente Convenzione;

“**Cronoprogramma**”: indica l'elaborato allegato al progetto esecutivo, eventualmente modificato e/o integrato successivamente in accordo tra le parti e approvato con determina dirigenziale n. ___ del ____ o come eventualmente di volta in volta aggiornato, successivamente alla stipula della Convenzione, con modifiche e/o integrazioni, in accordo tra le parti, che si rendessero necessarie in ogni Fase, come approvato con apposita determina dirigenziale;

“**Direzione dei Lavori, Direttore dei Lavori e in breve anche D.L.**”: indica la figura professionale cui è affidata la Direzione dei lavori, ai sensi dell'art. 148 del Regolamento;

“**Documenti di Finanziamento**”: indica il Contratto di Finanziamento e gli ulteriori contratti, accordi e titoli obbligazionari relativi al finanziamento del Progetto, compresi eventuali accordi di *hedging*, conclusi dal Concessionario;

“**Documenti di Progettazione**”: indica i Progetti Preliminare, Definitivo ed Esecutivo e i relativi allegati di cui al Regolamento di attuazione;

“**DSCR**”: indica il parametro *Debt Service Cover Ratio*, pari al rapporto tra i flussi di cassa generati dal Progetto e il servizio del debito per quota capitale e quota interessi in ciascun anno della fase operativa, così come di volta in volta individuato sulla base del Modello Economico Finanziario.

“**DSCR Minimo**”: indica il minore dei valori del parametro DSCR rilevato a una certa data.

“**Equilibrio Economico Finanziario**”: indica l'equilibrio economico finanziario degli investimenti e della gestione del Progetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 165 del Codice, determinato sulla base dei presupposti del Piano Economico Finanziario;

“**Erogazione dei Servizi**”: indica l'erogazione dei Servizi durante la Fase di Gestione;

“**Evento Destabilizzante**”: indica:

- a) ogni Fatto del Concedente di cui alla successiva definizione;
- b) ogni evento o circostanza di Forza Maggiore che si dovesse verificare in qualsiasi Fase, nella misura in cui, complessivamente, diano luogo a maggiori oneri a carico del Concessionario superiori a Euro 100.000,00 (centomila);



- c) ogni norma di legge o regolamento sopravvenuta dopo la data della presente Convenzione che:
 1. incida in senso pregiudizievole sui termini e sulle condizioni per la costruzione dell'Opera, sulla gestione economica o sulla funzionalità dell'Opera o sui Ricavi Commerciali;
 2. renda necessarie Varianti in Corso d'Opera;
 3. modifichi in senso pregiudizievole per il Concessionario il regime tributario applicabile ai Ricavi Commerciali e in genere alle attività di gestione;
 4. incida sull'entità, ovvero sulle procedure e condizioni di erogazione dei Servizi o di accesso dei cittadini ai Servizi;
 5. introduca modifiche ai principi contabili comunemente adottati alla data della presente Convenzione o istituisca un nuovo regime di ammortamento degli investimenti effettuati in relazione al Progetto;
 - d) ogni ritardo nella realizzazione dell'Opera che possa pregiudicare l'agibilità della stessa o ritardare la Messa in Esercizio, dovuto a causa non imputabile al Concessionario;
 - e) ogni ritrovamento archeologico ai sensi del successivo art. 49;
 - f) il mancato o tardivo rilascio delle necessarie autorizzazioni per un periodo superiore a 365 giorni per causa non imputabile al Concessionario;
 - g) la mancata o tardiva approvazione del Progetto Definitivo per un periodo superiore a 180 giorni per cause non imputabili al Concessionario, ai sensi del successivo art. 43;
 - h) i ritardi e l'incremento di costi nel processo di espropriazione (ove dovesse rendersi necessaria l'acquisizione di aree non di proprietà del Concedente), rispetto a quanto riflesso nel Caso Base Iniziale, per causa non imputabile al Concessionario;
 - i) l'annullamento giurisdizionale e/o la revoca delle necessarie autorizzazioni per causa non imputabile al Concessionario;
 - j) l'incremento dei costi di Assicurazioni del Progetto superiore a 40% di quanto previsto nel Caso Base Iniziale, a parità di condizioni di premio, franchigia e copertura;
 - k) ove la sottoscrizione del Finanziamento abbia luogo entro 6 mesi dalla data della presente Convenzione, l'incremento del tasso EURIBOR tra la data della presente Convenzione e la data di sottoscrizione del Contratto di Finanziamento nella misura in cui ecceda 20%;
 - l) l'affidamento di Lavori complementari ai sensi del successivo art. 48;
 - m) eventuali incrementi degli investimenti che si dovessero rendere necessari nel corso del rapporto concessorio per conseguire un miglior rendimento e/o una maggiore funzionalità dell'Opera, anche in relazione ad adeguamenti degli impianti in funzione di un incremento della domanda;
- “Evento Favorevole”:** indica
- a) la riduzione dei costi di espropriazione a carico del Concessionario rispetto a quanto previsto nel Caso Base, nella misura in cui la riduzione ecceda l'importo complessivo in ragione del 30% del valore ivi stimato (come indicato nel Q.E. di cui al progetto esecutivo approvato dal Concedente);
 - b) l'attuazione di Varianti approvate dal Concedente che comportino una riduzione dei costi di costruzione rispetto a quanto previsto nel Caso Base, nella misura in cui la riduzione ecceda il 20% del valore ivi stimato (come indicato nel Q.E., di cui al progetto esecutivo approvato dal Concedente);
 - c) la riduzione dei costi delle Forniture Tecnologiche di importo superiore al 30% del valore stimato nel Q.E. di cui al progetto esecutivo approvato dal Concedente;
 - d) ove la sottoscrizione del Finanziamento abbia luogo entro 6 mesi dalla data della presente Convenzione, la riduzione del tasso EURIBOR tra la data della presente Convenzione e la data di sottoscrizione del Contratto di Finanziamento nella misura in cui ecceda 20%;



- e) ogni evento o circostanza elencata alla definizione di Evento Destabilizzante, ove abbia incidenza in senso favorevole anziché pregiudizievole, e comporti miglioramento nei Parametri Economico Finanziari;
- f) [eventualmente aggiungere ulteriori eventi favorevoli in dipendenza delle specifiche caratteristiche del Progetto].

“Fase di Costruzione”: indica, secondo il contesto, il periodo di tempo ovvero le attività del Concessionario comprese tra la data della presente Convenzione e la Messa in Esercizio;

“Fase di Gestione”: indica, secondo il contesto, il periodo di tempo ovvero le attività del Concessionario comprese tra la Messa in Esercizio e la scadenza o perdita di efficacia della Concessione;

“Fatto del Concedente”: indica

- a) l'inadempimento del Concedente alle proprie obbligazioni ai sensi della presente Convenzione;
- b) un fatto imputabile alla pubblica amministrazione che dia luogo a ritardo nel rilascio di una autorizzazione o provvedimento rispetto alle previsioni del Cronoprogramma;
- c) un fatto imputabile al Concedente o, in genere, ad altre pubbliche amministrazioni, che impedisca al Concessionario di adempiere le proprie obbligazioni ai sensi della presente Convenzione, ove il Concessionario dimostri di aver diligentemente adempiuto ai relativi oneri, formalità o adempimenti ai sensi di legge o della presente Convenzione.

“Finanziamenti”: indica gli importi complessivi messi a disposizione del Concessionario dai Finanziatori in relazione al Progetto;

“Finanziatori”: indica gli istituti di credito, investitori istituzionali e gli altri finanziatori parti dei Documenti di Finanziamento;

“Forza Maggiore”: indica ogni evento o circostanza al di fuori del ragionevole controllo del Concessionario da cui derivi per il Concessionario l'impossibilità anche temporanea, in tutto o in parte, di adempiere le proprie obbligazioni ai sensi della presente Convenzione per effetto di:

- a) guerra, terrorismo, sommossa o simili eventi o circostanze non controllabili che impediscano l'adempimento delle obbligazioni ai sensi della presente Convenzione;
- b) reperti archeologici, ove ricorrano i presupposti di cui al successivo art. 49;
- c) sabotaggio o vandalismo;
- d) dissesto naturale, quali terremoti, inondazioni, alluvioni, allagamenti o simili eventi;
- e) sciopero o agitazione sindacale, con espressa esclusione degli eventi esclusivamente relativi ai dipendenti del Concessionario;
- f) impossibilità di accedere a materie prime o servizi necessari al Progetto, con espressa esclusione dell'impossibilità derivante da inadempimento delle controparti del Concessionario o da eventi che (anche se non considerati forza maggiore ai sensi del relativo contratto) possano considerarsi Forza Maggiore ai sensi della presente Convenzione;
- g) qualora, decorsi i tre anni dalla Messa in Esercizio dell'Opera, l'entità dei ricavi risultasse non sufficiente a coprire i costi di gestione, l'ammortamento degli investimenti e gli oneri finanziari, sempre che non fossero accertate responsabilità del Concessionario;
- h) qualora successivamente alla stipulazione della presente Convenzione venga meno la possibilità di reperire sul mercato assicurativo europeo alcuna delle Assicurazioni del Progetto a condizioni di premio, franchigia e copertura ragionevoli, ove il Concedente non accetti di assumere i relativi rischi entro il termine di cui al successivo art. 30;
- i) [aggiungere eventuali e ulteriori eventi e circostanze di Forza Maggiore in dipendenza delle specifiche caratteristiche del Progetto];

“ISTAT”: indica l'Istituto Nazionale di Statistica;



“Lavori”: indica i lavori e le opere necessari alla realizzazione dell’Opera;

“Lesione dell’Equilibrio”: indica l’impatto di un dato Evento, Destabilizzante o Evento Favorevole, nella misura in cui dia luogo a:

- a) con riferimento al parametro DSCR Minimo: variazione di almeno [•] rispetto al valore rilevato nel PEF;
- b) con riferimento al parametro LLCR: variazione di almeno [•] rispetto al parametro valore rilevato nel PEF;
- c) con riferimento al parametro TIR: variazione di almeno +/- 20% rispetto al valore rilevato nel PEF.

“LLCR”: indica il parametro *Loan Life Cover Ratio*, pari al rapporto tra (i) il valore attuale netto dei flussi di cassa del Progetto prodotti tra l’istante di valutazione e l’ultimo anno per il quale è previsto il rimborso del debito e (ii) il debito residuo allo stesso istante di valutazione;

“Messa in Esercizio”: indica la data dell’effettivo inizio dell’Erogazione dei Servizi come risultante da atto formale del Concedente a seguito di comunicazione del Concessionario;

“Mezzi Propri”: indica l’importo complessivo delle risorse apportate dai soci del Concessionario a titolo di capitale sociale o prestito subordinato.

“Modello Economico Finanziario”: indica il programma informatico elaborato a cura del Concessionario di concerto con il Concedente ai fini della rilevazione dei Parametri Economico Finanziari e delle previsioni di flussi di cassa, di conto economico e stato patrimoniale del Concessionario durante la Fase di Costruzione e la Fase di Gestione, elaborato sulla base dei presupposti del Piano Economico Finanziario, come di volta in volta modificato, integrato o aggiornato ai sensi della presente Convenzione e riportato all’allegato (n.);

“NIC”: indica l’indice dei prezzi al consumo per l’intera collettività nazionale rilevato annualmente dall’ISTAT ai fini della rivalutazione monetaria;

“Opera”: indica il Tempio Crematorio, inteso come opere murarie, impianti idrici, fognanti, e tecnologici, impianto di cremazione, aree a verde, parcheggio e quanto altro necessario a rendere funzionale lo stesso come da progetto preliminare approvato dal Concedente, nonché tutte le opere e/o interventi migliorativi offerti in sede di gara;

“Organo di Alta Vigilanza”: indica il soggetto incaricato dell’Alta Vigilanza, designato dal Concedente, di cui al successivo art. 40;

“Parametri di Prestazione”: indica il livello di qualità delle prestazioni del servizio come indicati nel Capitolato di Gestione allegato (n.);

“Periodo di Sospensione”: indica il termine di 90 giorni dal ricevimento da parte del Concessionario e dell’Agente della comunicazione scritta del Concedente dell’intenzione di risolvere la Concessione ai sensi del successivo art. 79;

“Parametri Economico Finanziari”: indica i parametri DSCR Minimo, LLCR e TIR assunti come presupposti e condizioni di base ai fini della determinazione dell’Equilibrio Economico Finanziario;

“Piano delle Espropriazioni”: indica il documento che individua le eventuali aree che dovranno essere occupate e/o espropriate ai fini della realizzazione dell’Opera (compresa la costituzione di eventuali servitù), con indicazione dei relativi costi;

“Piano di Manutenzione”: indica il Piano di Manutenzione dell’opera e delle sue parti; è documento complementare al progetto esecutivo che prevede, pianifica e programma, tenendo conto degli elaborati progettuali esecutivi effettivamente realizzati, l’attività di manutenzione dell’intervento al fine di mantenerne nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l’efficienza ed il valore economico;



“Piano Economico Finanziario o in breve PEF”: indica il documento Allegato n. __ , con l’indicazione dei presupposti e delle condizioni di base che determinano l’Equilibrio Economico Finanziario, asseverato da [uno dei soggetti indicati al comma 9 dell’art. 153 del Codice dei Contratti], costituente parte integrante della presente convenzione;

“Progetto”: indica la costruzione e la gestione funzionale del **Tempio Crematorio nel Cimitero Civico di Casaluce (CE)**;

“Progetto Definitivo”: indica il Progetto redatto dal Concessionario ai sensi dell’art. 93, comma 4, del Codice e della presente Convenzione, completo di tutti gli elaborati di cui agli artt. 24 e seguenti del Regolamento di attuazione, come di volta in volta modificato e aggiornato;

“Progetto Esecutivo”: indica il Progetto redatto dal Concessionario ai sensi dell’art. 93, comma 5 del Codice e della presente Convenzione, completo di tutti gli elaborati di cui agli artt. 33 e seguenti del Regolamento di attuazione, come di volta in volta modificato e aggiornato;

“Progetto Preliminare”: indica il Progetto redatto dal Promotore ai sensi dell’art. 93, comma 3 e della presente Convenzione, completo di tutti gli elaborati di cui agli artt. 17 e seguenti del Regolamento di attuazione, come di volta in volta modificato e aggiornato;

“Proponente poi Promotore”: indica il Consorzio _____, che ha presentato la Proposta in data [];

“Proposta”: indica la proposta presentata dal Proponente - Promotore e dichiarata di pubblico interesse ai sensi dell’art. 153 del Codice;

“Proroga”: indica una proroga dell’Ultimazione e/o della Messa in Esercizio;

“Referente”: indica il Soggetto nominato dal Concessionario che intratterà i rapporti con il Concedente con riferimento alla Concessione;

“Regolamento”: Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii.;

“Regolamento di P.M.”: Regolamento di Polizia Mortuaria di cui al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;

“Regolamento Com. di P.M.”: Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, approvato con deliberazione del n. __ del _____ e ss.mm.ii.;

“Responsabile della Concessione”: indica il soggetto responsabile della vigilanza sulla Fase di Gestione ai sensi del successivo art. 10;

“Responsabile della Sicurezza”: indica, secondo il contesto, il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori e i diversi soggetti previsti dalle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;

“Responsabile del Procedimento in breve anche RUP”: indica il soggetto responsabile unico del procedimento amministrativo, nominato dal Concedente, ai sensi e per gli effetti degli art. 4 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241, dell’art. 10 del Codice e dell’art. 9 del Regolamento di attuazione;

“Ricavi Commerciali”: indica i proventi dei Servizi Aggiuntivi;

“Riequilibrio”: indica le procedure, i parametri e le modalità per il ripristino dell’Equilibrio Economico Finanziario, meglio descritte al successivo art. 74;

“SAL”: indica le certificazioni dello Stato di Avanzamento dei Lavori predisposte dal Concessionario sulla base del Piano dei SAL, firmate dal Direttore dei Lavori e controfirmate dall’Organo di Alta Vigilanza;

“Servizi”: indica i servizi di supporto all’attività oggetto della concessione, come specificati nel Capitolato di Gestione;



“Servizi Aggiuntivi”: indica i servizi di natura commerciale (es. parcheggio, ristorazione, negozi, etc.) connessi allo sfruttamento economico dell’Opera e gli ulteriori servizi connessi allo sfruttamento economico e funzionale dell’impianto di cremazione, come definiti in sede di offerta (obbligatori e non obbligatori), così come descritti e puntualmente disciplinati nel Capitolato di Gestione all. n. ■■;

“Servizi di Cremazione”: indica i servizi strettamente connessi al Progetto e in generale tutte le attività e prestazioni legate alla cremazione di cadaveri di essere umani, nonché, dei relativi resti mortali e relative parti anatomiche così come descritti e puntualmente disciplinati nel Capitolato di Gestione all. n. ■■;

“Società di Progetto”: indica la società costituita dal Concessionario e subentrata [ovvero che subentrerà] al Concessionario nel rapporto di concessione senza necessità di approvazione o autorizzazione, ai sensi dell'art. 156 del Codice;

“Sostituto”: indica la Società avente caratteristiche tecniche e finanziarie sostanzialmente equivalenti a quelle possedute dal Concessionario all'epoca dell'affidamento della Concessione (nella misura necessaria all'adempimento delle obbligazioni del Concessionario sino alla scadenza della Concessione), che subentri nella Concessione in luogo del Concessionario ai sensi del successivo art. 79;

“TIR”: indica il tasso interno di rendimento del Progetto, pari di volta in volta al tasso che rende nullo il valore attuale netto dei flussi finanziari del Progetto indicati nel prospetto dei flussi di cassa del Piano Economico Finanziario e del Caso Base;

“Ultimazione”: indica la data di ultimazione dei lavori certificata dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 199 del Regolamento;

“Utenti”: indica i Soggetti committenti dei servizi e persone da queste appositamente delegate;

“Varianti”: indica le Varianti Progettuali, le Varianti in Corso d’Opera e altre eventuali diverse varianti o modifiche richieste dal Concedente, dall’Organo di Alta Vigilanza o dal Responsabile della Sicurezza;

“Varianti in Corso d’Opera”: indica le modifiche successive all’inizio dei Lavori al Progetto Esecutivo approvato dal Concedente, nei casi consentiti dalla presente Convenzione e dall’art. 132 del Codice;

“Varianti Progettuali”: indica le modifiche al Progetto preliminare, al Progetto Definitivo o al Progetto Esecutivo richieste dal Concedente in sede di approvazione e prima dell’inizio dei Lavori.

Art. 3 FONTI NORMATIVE

Il presente Contratto è regolato dalle leggi italiane. Al presente Contratto si applicano tutte le disposizioni di legge espressamente richiamate nel testo, oltre alle disposizioni del Codice, del Regolamento, del Codice Civile, di Procedura Civile e della normativa della Regione Campania in materia, nonché, ove applicabile, del Capitolato Generale approvato con D.M. 145/2000.

Costituiscono parte integrante della presente convenzione, anche se non richiamati e non materialmente allegati alla presente convenzione, i seguenti documenti posti a base della procedura di gara cui è rimasto aggiudicatario il Concessionario:

- a) [Elenco dei diversi documenti di gara];
- b) [Elenco dei diversi documenti di gara];

La volontà negoziale delle parti deve essere desunta unicamente dalle pattuizioni intercorse tra le parti e risultanti dalla presente convenzione, senza che possa farsi ricorso alle deliberazioni dei competenti organi dell'Ente, rilevanti ai soli fini del procedimento di formazione della volontà di uno



dei contraenti ed attinenti, perciò, alla fase preparatoria del negozio e privi di alcun valore di interpretazione autentica o ricognitivo delle clausole negoziali.

Sulla base dei principi generali in materia di interpretazione della clausole contrattuali, l'interpretazione di eventuali clausole di ambigua interpretazione, quand'anche il senso letterale delle parole rendesse certa l'intenzione delle parti, deve essere sempre interpretato secondo buona fede, come stabilito all'art. 1366 C.C.

Parte II - OGGETTO E DURATA DELLA CONVENZIONE

Art. 4 OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione ha per oggetto e disciplina l'affidamento in concessione, in via esclusiva da parte del Concedente, della progettazione (definitiva ed esecutiva) e della realizzazione di un impianto di cremazione, comprensivo degli impianti e delle necessarie strutture pertinenziali (di seguito solo "Opera"), da realizzarsi all'interno dell'area destinata a fascia di rispetto cimiteriale, in adiacenza del Cimitero Civico, nonché la relativa gestione funzionale ed economica, per un investimento complessivo, posto esclusivamente a carico del Concessionario, di Euro _____ oltre ad IVA;

In particolare, il Concedente affida, in via esclusiva al Concessionario:

- c) la progettazione definitiva, in conformità al Progetto Preliminare approvato dall'Ente;
- d) la progettazione esecutiva dell'Opera in conformità al Progetto Definitivo;
- e) i servizi connessi di architettura e ingegneria (coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di costruzione ex Decreto Legislativo 81/2008, accatastamento dell'opera etc.), attività ed oneri per la Direzione e contabilità dei lavori, attività di supporto al Responsabile Unico di Procedimento;
- f) le attività e gli adempimenti volti a consentire l'acquisizione delle autorizzazioni e nulla osta, comunque denominati, rilasciati dagli Enti preposti e necessari alla realizzazione e alla gestione dell'Opera;
- g) la costruzione dell'Opera in conformità ai Documenti di Progettazione;
- h) la fornitura e l'installazione di impianti e apparecchiature in conformità ai Documenti di Progettazione;
- i) la gestione funzionale ed economica dell'Opera in conformità alle specifiche delle caratteristiche del servizio e della gestione e al Piano di Manutenzione di cui al Progetto Esecutivo, ovvero:
 - 1. la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'Opera e delle forniture di cui al precedente paragrafo;
 - 2. l'erogazione dei servizi, come indicati nel Capitolato di Gestione, per tutta la durata della Fase di Gestione.

La proprietà delle aree ove sarà realizzata l'Opera e la stessa restano in capo al Concedente.

Art. 5 DURATA DELLA CONCESSIONE

Fatta salva la facoltà di proroga, ai sensi dell'art. 143 comma 8 del Codice, in combinato disposto alle previsioni di cui alla presente Convenzione, di revoca e di risoluzione anticipata, come disciplinate nei successivi articoli, le Parti convengono che la durata della Concessione è stabilita in anni 30 (trenta), decorrenti dalla data di Messa in Esercizio dell'Opera, salve le ipotesi di sospensione dei termini previste nei successivi articoli.



Il rapporto concessorio si intenderà automaticamente estinto alla data di cessazione della presente Convenzione ovvero anticipatamente nei casi contemplati ai successivi articoli per ipotesi di risoluzione anticipata e revoca.

Art. 6 DIVIETO DI CESSIONE

Il presente Contratto non può essere ceduto, pena la risoluzione per fatto imputabile al Concessionario.

Art. 7 MODIFICHE ALLA CONVENZIONE E PATTI INTEGRATIVI E AGGIUNTIVI

Il Concedente avrà facoltà di disporre modifiche alla presente Convenzione sulla base di sopravvenute norme inderogabili e cogenti di legge o regolamento.

Il Concedente riconosce e accetta che il Concessionario, per eventuali modifiche della presente Convenzione, o misure che comportino variazioni al Modello Economico Finanziario o al Cronoprogramma, dovrà ottenere il previo consenso scritto dei Finanziatori.

La presente Convenzione potrà essere modificata soltanto con atto sottoscritto da persone che abbiano i necessari poteri di rappresentanza delle Parti.

Salvo quanto espressamente previsto dalla presente Convenzione e, salvo i casi di Riequilibrio, in nessun caso il Concedente sarà tenuto ad accettare modifiche che comportino maggiori oneri finanziari, ovvero l'assunzione di ulteriori impegni o limitazioni delle garanzie prestate dal Concessionario, rispetto a quanto previsto dalla presente Convenzione, salvo l'esigenza di adeguare i tassi di interesse previsti dal Piano Economico Finanziario a quelli disponibili sul mercato interbancario alla data di sottoscrizione del Contratto di Finanziamento.

Qualunque eventuale tolleranza anche reiterata dell'inadempimento o ritardo nell'adempimento delle previsioni o delle obbligazioni previste ai sensi della presente Convenzione non potrà in alcun modo essere interpretata come rinuncia definitiva all'efficacia delle dette previsioni od obbligazioni corrispondenti.

Art. 8 EFFETTI PER IL RITARDATO O MANCATO RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI.

Qualora il ritardato o il mancato rilascio di una o più Autorizzazioni sia imputabile a terzi, tale evento è da ritenersi convenzionalmente riconducibile ad un evento di Forza Maggiore con la conseguente applicabilità della disciplina di cui agli articoli 77 e seguenti della presente Convenzione.

In caso di ritardo nel rilascio di una o più Autorizzazioni occorrenti alla Messa in Esercizio dell'Opera, per circostanze obiettivamente riscontrabili che siano direttamente imputabili al Concedente per un periodo superiore a **120 (centoventi) giorni** dalla data prevista dalla legge, il Concessionario avrà diritto ad una proroga dei termini, per la decorrenza della concessione e/o dei termini per gli obblighi posti a suo carico, per un periodo pari a quello intercorso fra la data di richiesta del il rilascio della relativa Autorizzazione e la data di effettivo ottenimento.



Parte III - IL CONCEDENTE

Art. 9 RESPONSABILE UNICO DI PROCEDIMENTO

Il Concedente svolgerà la funzione di sorveglianza su tutte le attività del Concessionario e di controllo sulla Direzione Lavori attraverso il Responsabile Unico di Procedimento che ha sottoscritto il presente Contratto.

Qualora il Concedente intenda avvalersi di figure diverse dal Responsabile Unico di Procedimento, provvederà a nominare entro **30 (trenta) giorni** dalla stipula della presente Convenzione un Responsabile del Procedimento per le fasi della progettazione e dell'esecuzione dei lavori fino al Collaudo e messa in funzione dell'Opera.

In tale evenienza e in caso di sostituzione del RUP, il Concedente ne darà comunicazione scritta al Concessionario.

Art. 10 RESPONSABILE DELLA CONCESSIONE

Entro 30 giorni anteriori alla Messa in Esercizio dell'Opera, il Concedente nominerà il Responsabile della Concessione, al quale è demandata la vigilanza sul corretto adempimento, da parte del Concessionario, delle obbligazioni inerenti la Fase di Gestione dell'Opera e, in particolare, sull'Erogazione dei Servizi e dei Servizi Aggiuntivi secondo i criteri di cui al Capitolato di Gestione.

In mancanza della predetta nomina e fino alla sua diversa individuazione, il suddetto sarà ricoperto dal RUP di cui al precedente articolo.

Il Responsabile della Concessione dovrà vigilare sull'andamento della gestione dell'Opera e su ciascuno dei servizi indicati nel Capitolato di Gestione, coadiuvato del referente, nominato dal Concessionario ai sensi della successiva disposizione.

Sulla base dei risultati del controllo effettuato per ciascuno dei servizi, il Responsabile della Concessione segnala eventuali contestazioni o rilievi al Concessionario, dandone comunicazione agli organi di governo del Concedente e provvede ai sensi delle previsioni di cui alla presente Convenzione.

Parte IV - IL CONCESSIONARIO

Art. 11 LA SOCIETÀ DI PROGETTO

Il Concessionario, in qualsiasi Fase, ha la facoltà di costituirsi in Società di Progetto ai sensi dell'articolo 156 del Codice, con un capitale sociale non inferiore a Euro 80.000,00 (ottantamila/00) interamente sottoscritto e versato.

I soci che hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione sono tenuti a partecipare al capitale sociale della Società di Progetto, con una quota non inferiore al 5% dello stesso e a garantire il buon adempimento degli obblighi del concessionario, sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio dell'Opera a realizzarsi, così come previsto dall'articolo 141, comma 3, del Codice.

Fermo restando quanto previsto al paragrafo che precede, la partecipazione di ciascuno dei soci potrà essere liberamente trasferita, ai soggetti in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del Codice, alle seguenti condizioni:



- a) che il trasferimento sia comunicato per iscritto al Concedente almeno **60 (sessanta) giorni** prima della data prevista per la cessione, con l'indicazione del nominativo del socio subentrante e il valore nominale della quota ceduta;
- b) che il cessionario abbia prodotto apposita dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, circa il possesso dei requisiti di ordine generale di cui al citato art. 38;
- c) che nei successivi 60 giorni l'Amministrazione Comunale non abbia comunicato eventuali cause ostative conseguenti la verifica del possesso dei suddetti requisiti.

L'ingresso nel capitale sociale della società di progetto e lo smobilizzo delle partecipazioni da parte di banche e altri investitori istituzionali che non abbiano concorso a formare i requisiti per la qualificazione possono tuttavia avvenire in qualsiasi momento.

La Società di Progetto sarà unica responsabile dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione.

I rapporti e le obbligazioni dei soci nei confronti della Società di Progetto nonché del Concedente sono disciplinati in conformità all'art. 156, comma 3, del Codice.

Art. 12 REQUISITI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario si impegna a conservare i requisiti e le garanzie di carattere tecnico, economico e finanziario posti a fondamento dell'aggiudicazione della Concessione, come di volta in volta necessari per legge o ai sensi della presente Convenzione.

Il Concessionario si impegna a comunicare al Concedente ogni notizia o fatto che possa determinare la diminuzione o perdita dei requisiti o delle garanzie di carattere tecnico, economico e finanziario posti a fondamento dell'aggiudicazione della Concessione, e a porvi rimedio non appena possibile e, comunque, entro il termine perentorio a tal fine assegnato dal Concedente.

Art. 13 RAPPRESENTANTI DEL CONCESSIONARIO. REFERENTE

Il Concessionario, entro 30 (trenta) giorni dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione, provvederà a notificare al Concedente il nominativo del Referente unico per tutte le Fasi della concessione, ovvero un Referente per ciascuna delle Fasi (Progettazione, Costruzione e Gestione).

Il Referente dovrà eleggere domicilio presso la sede legale del Concessionario e coadiuverà il Concedente in tutte le attività di verifica da questo disposte per accertare la regolare esecuzione, in tutte le Fasi, degli adempimenti previsti dalla presente Convenzione.

Parte V - OBBLIGAZIONI E PRESTAZIONI DEL CONCEDENTE

Art. 14 OBBLIGAZIONI DEL CONCEDENTE.

Senza pregiudizio per gli obblighi assunti dal Concedente, ai sensi delle altre previsioni della presente Convenzione, il Concedente si impegna nei confronti del Concessionario a:

- a) attivare, nei termini previsti dalla vigente normativa, apposita Conferenza di Servizi nei modi e nelle forme previste dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241, e ss.mm.ii., nei casi previsti dalla vigente normativa e ogni qualvolta se ne dovesse ravvisare la necessità;
- b) esaminare ed approvare il progetto definitivo ed il progetto esecutivo entro i termini previsti dalla presente Convenzione;



- c) nominare il Collaudatore ovvero la commissione di collaudo nel rispetto di quanto previsto dall'art. 141 del Codice e dall'art. 188 del Regolamento, nel termine utile per il deposito al Genio Civile del Progetto e dei calcoli strutturali.
- d) immettere il Concessionario, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione, nel possesso delle aree necessarie per la realizzazione dell'Opera, libere da ogni occupazione e costruzione, diverse da quelle risultanti dal progetto preliminare, da vincoli e da ogni servitù e diritto di terzi che possano costituire un ostacolo alla realizzazione e alla gestione dell'Opera;
- e) emettere i provvedimenti liberatori di competenza e rimuove l'impedimento entro 60 (sessanta) giorni dalla avvenuta segnalazione da parte di quest'ultimo, notificandone l'esito al Concessionario, qualora per qualsivoglia ragione sussistessero impedimenti alle lavorazioni o venisse pregiudicato l'accesso ai sedimi oggetto delle prestazioni previste nel Progetto;
- f) effettuare le operazioni di consegna dei Lavori ai sensi degli artt. 129 e ss. del Regolamento nel rispetto dei tempi previsti dal Cronoprogramma, mettendo a disposizione del Concessionario le aree e gli spazi indicati nei Documenti di Progettazione di proprietà del Concedente e necessari alla realizzazione dell'Opera;
- g) compiere nel più breve tempo possibile e comunque nel rispetto dei tempi previsti dal Cronoprogramma, tutte le attività amministrative di sua competenza necessarie al Progetto in relazione alla realizzazione dell'Opera e all'Erogazione dei Servizi, compresi, a titolo esemplificativo, tutti i permessi, autorizzazioni, nulla osta, approvazioni e atti;
- h) prestare al Concessionario ogni ragionevole assistenza in relazione ad attività e provvedimenti amministrativi o regolamentari di competenza di enti o amministrazioni diverse dal Concedente, attivandosi nel più breve tempo possibile e comunque entro 20 giorni dalla richiesta scritta del Concessionario;
- i) rilasciare le concessioni edilizie in deroga (ovvero il Permesso a Costruire) e/o approvare varianti agli strumenti urbanistici vigenti che possano risultare necessarie per dare esecuzione all'Opera, attivandosi nel più breve tempo possibile e comunque entro 30 giorni dalla richiesta scritta del Concessionario;
- j) dar luogo al completo avviamento dei Servizi di cremazione e di ogni altra attività e assicurare la piena disponibilità dell'Opera ai fini della Messa in Esercizio e dell'erogazione di tutti e servizi entro 60 giorni dal Collaudo provvisorio;
- k) adottare ogni provvedimento e accordo opportuno o necessario ai fini della rimozione di sottoservizi e interferenze che possano ostacolare o pregiudicare il Progetto entro termini utili al rispetto dei tempi previsti dal Cronoprogramma;
- l) osservare l'obbligo di riservatezza in ordine agli atti o notizie di cui venga a conoscenza per gli adempimenti posti a carico del Concessionario ai sensi della presente Convenzione; in particolare, a non fornire alla stampa o comunque rendere in qualsiasi modo pubbliche informazioni, notizie e dati relativi alla presente Convenzione;
- m) ad autorizzare il concessionario, ove necessario, ad acquisire parte delle opere o impianti mediante contratti di locazione finanziaria a condizione che la durata degli stessi non sia superiore ai due terzi della durata residua della concessione al momento della stipula dei contratti medesimi.

Il Concedente si impegna a trasmettere prontamente al Concessionario nel più breve tempo possibile e comunque entro 10 giorni dalla relativa adozione, pubblicazione, comunicazione o trasmissione al Concedente, le seguenti informazioni e documenti:



- a) ogni resoconto concernente la gestione, la manutenzione e gli indici di funzionalità dell'Opera predisposto dal Concedente per Autorità e/o altri Enti o comunque reso pubblico dal Concedente;
- b) ogni documento rilevante in relazione a eventuali progetti o proposte di modifica della forma giuridica o natura del Concedente;
- c) ogni provvedimento del Concedente in relazione all'utilizzo delle aree limitrofe a quelle interessate dal Progetto;
- d) l'insorgere di motivi di pubblico interesse che possano determinare la revoca della Concessione;
- e) la comunicazione di risoluzione ai sensi del successivo art. 75 (Risoluzione per fatto del Concessionario) o di revoca per motivi di pubblico interesse ai sensi del successivo art. 78 (Risoluzione per fatto del Concedente e Revoca);
- f) ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere un effetto pregiudizievole sulla Concessione, sul Progetto ovvero sulla capacità del Concedente di adempiere alle obbligazioni poste a suo carico dalla presente Convenzione;
- g) ogni altra comunicazione rilevante che il Concedente invierà e/o riceverà da Autorità e da altri Enti relativamente all'Opera oggetto della Concessione.

Art. 15 GARANZIE E DICHIARAZIONI DEL CONCEDENTE

Il Concedente dichiara e garantisce che:

- a) l'aggiudicazione della Concessione al Concessionario è stata disposta in piena conformità alle disposizioni di legge vigenti al momento in cui tale aggiudicazione è avvenuta, incluse, tra le altre, le disposizioni del Codice;
- b) tutti gli adempimenti amministrativi necessari ai fini della valida aggiudicazione della Concessione al Concessionario sono stati legittimamente e compiutamente evasi;
- c) alla data di stipula della presente Convenzione nessun ricorso avente a oggetto l'annullamento dell'aggiudicazione della Concessione è stato presentato alla competente autorità giudiziaria o comunque notificato al Concedente;
- d) gli Enti preposti, appositamente convocati alla Conferenza dei Servizi preliminare, hanno manifestato il proprio parere favorevole alla realizzazione e gestione dell'Opera con note n. [] del [] del [].

Art. 16 DIRITTO DI SUPERFICIE DELLE AREE OGGETTO DELL'INTERVENTO. – REGIME DELLE AREE E PROPRIETÀ DELL'OPERA

Le Parti convengono che il Concedente, con il presente contratto, riconosce al Concessionario il diritto di superficie, di cui all'articolo 952, primo e secondo comma, del Codice Civile, sulle aree oggetto dell'intervento di seguito identificate, per tutta la durata della Concessione; pertanto, il Concessionario disporrà di ogni opera esistente e/o che verrà realizzata sulle predette aree in esecuzione della presente Convenzione, a fronte del pagamento del prezzo pari a Euro **35.203,00 (trentacinquemiladuecentotre/00)**.

Le Parti danno atto che la sottoscrizione della presente Convenzione fa sorgere in capo al Concessionario le facoltà configuranti diritti soggettivi assimilabili ai diritti reali di godimento su cosa altrui per tutta la durata della Convenzione, sui seguenti sedimi:

- ✓ un terreno della superficie di circa [] mq., ubicato a Casaluce, catastalmente individuato rispettivamente al Catasto Terreni con il mappale n. [], di proprietà del Comune di Casaluce.



Su tali sedimi il Concessionario esercita i diritti reali limitati di sfruttamento tecnico, economico-finanziario e fiscale previsti dalla legge per tutta la durata della Convenzione determinata ai sensi del precedente articolo 5.

Alla scadenza della concessione il diritto di superficie spirerà e l'Opera, nonché, tutti gli impianti annessi e connessi entreranno nella piena disponibilità e proprietà del Comune.

Art. 17 GARANZIE A FAVORE DEI FINANZIATORI

Considerando che la realizzazione e gestione dell'Opera sarà effettuata mediante tecniche di project financing, fermi gli obblighi del Concessionario ai sensi della presente Convenzione, il Concedente riconosce che l'ottenimento dei Finanziamenti potrà aver luogo anche al seguito della costituzione delle garanzie richieste dai Finanziatori che potranno includere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, pegno sulle azioni o quote del Concessionario, ipoteche, privilegio generale sui beni del Concessionario, cessione dei crediti del Concessionario verso il Concedente; pertanto, il Concedente sin d'ora:

- a) acconsente all'iscrizione, da parte di eventuali Finanziatori dell'Opera, di ipoteca di primo grado sul diritto di superficie, riconosciuto al Concessionario ai sensi del precedente art. 16 e disciplinato dall'art. 2816 del c.c. a garanzia di quanto dovuto dal Concessionario medesimo ai Soggetti Finanziatori che metteranno a disposizione di questi le risorse finanziarie occorrenti per la realizzazione dell'Opera, nei termini previsti dalla presente Convenzione e dal relativo Contratto di Finanziamento che sarà sottoscritto dagli stessi;
- b) si impegna a prender atto e accettare incondizionatamente ed irrevocabilmente la cessione a favore dei Finanziatori, da parte del Concessionario dei Crediti che, a qualsiasi titolo, devono venire a maturazione in virtù del rapporto di Concessione, incluso quelli derivanti dai contratti per la cessione dei manufatti Cimiteriali a terzi, nei termini che saranno previsti nel contratto di cessione, in conformità alla presente Convenzione e alla legge applicabile;
- c) si impegna a cooperare con il Concessionario e con i Finanziatori e a svolgere con sollecitudine tutte le attività di propria competenza e necessarie alla definizione e alla erogazione dei Finanziamenti assunti dal Concessionario;
- d) si impegna a concordare con il Concessionario le eventuali modifiche alla presente Convenzione necessarie per tutelare le ragioni di credito dei Finanziatori ai sensi del Contratto di Finanziamento, tali comunque da non alterare i termini sostanziali della Concessione, né le garanzie a favore del Concedente.

Art. 18 RESPONSABILITÀ DEL CONCEDENTE

Il Concedente è responsabile del danno o pregiudizio di qualsiasi natura causato dalle sue attività e/o omissioni, anche per fatto doloso o colposo dei suoi dipendenti, collaboratori o ausiliari, al Concessionario o ai suoi dipendenti, collaboratori o ausiliari, per l'intera durata della Concessione.

Ove la violazione da parte del Concedente degli impegni assunti ai sensi del presente articolo comporti una Lesione dell'Equilibrio, il Concessionario avrà diritto al Riequilibrio ai sensi del successivo art.71.

Art. 19 LO SFRUTTAMENTO ECONOMICO DELL'OPERA

Il Concedente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 143, comma 3 del Codice, al fine di garantire l'equilibrio economico finanziario degli investimenti per la realizzazione dell'Opera e della connessa gestione, in relazione alla qualità del servizio da prestare, consente al Concessionario di



sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati; pertanto, il Concessionario potrà svolgere, in ambito gestionale, tutte le attività connesse e collegate, a qualsiasi titolo, all'Opera, che non siano vietate espressamente da normative Nazionali, Regionali e Comunali, anche se non previste nella presente Convenzione.

Parte VI - OBBLIGAZIONI E PRESTAZIONI DEL CONCESSIONARIO

Art. 20 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO NELLA FASE POST-CONVENZIONE E NELLA FASE DI PROGETTAZIONE

Senza pregiudizio per gli obblighi assunti dal Concessionario ai sensi di altre previsioni della presente Convenzione, il Concessionario, nella Fase immediatamente successiva alla stipulazione della Convenzione e relativamente alla Fase di Progettazione, si impegna a:

- a) costituire a favore del Concedente tutte le cauzioni, garanzie e coperture assicurative previste dalla legge e dalla presente Convenzione;
- b) elaborare la progettazione definitiva ed esecutiva dell'Opera a realizzarsi, nel rispetto del progetto preliminare approvato dal Concedente e in conformità alle relative disposizioni del Codice e del Regolamento, secondo quanto previsto da successivi articoli;
- c) a partecipare a tutti gli incontri ed ai sopralluoghi che si rendessero necessari, a discrezione del Responsabile Unico di Procedimento, per verificare o illustrare il Progetto Definitivo e/o Esecutivo agli Enti o Amministrazioni interessate;
- d) a partecipare, senza diritto di voto, alle Conferenze di Servizi convocate per l'acquisizione di intese, concerti, nulla osta od assensi prescritti ai fini della costruzione dell'Opera;
- e) a rielaborare la progettazione, definitiva e/o esecutiva, ove si rendesse necessario per integrazioni e/o modifiche sostanziali richieste in sede di Conferenza di Servizi;
- f) a rimborsare, al Concedente, nel limite dell'importo di **Euro 50.000,00 (cinquantamila/00)**, tutte le spese da questi sostenute per la procedura di cui alla presente Convenzione, tra le quali, a titolo esemplificativo: spese per la pubblicazione del Bando di gara e degli avvisi, oneri e compensi per le attività di consulenza giuridica ed economica di supporto, compensi per le attività della Commissione Giudicatrice, per la validazione dei progetti, per il collaudo, parziali e totale, dell'Opera, nonché l'importo relativo all'incentivo di cui al comma 5 dell'articolo 92 del Codice; di detto importo è stato già versato un acconto pari a Euro 5.000,00, il saldo pari all'importo di Euro 45.000,00 (quarantacinquemila/00) sarà corrisposto nei seguenti termini:
 - 20% alla data di approvazione del Progetto Definitivo;
 - 20% alla data di approvazione del Progetto Esecutivo;
 - 20% alla data di consegna delle aree (o di inizio lavori);
 - 20% alla data di data di ultimazione dei lavori;
 - 20% alla data di emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio dell'Opera.

Art. 21 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO NELLA FASE DI COSTRUZIONE DELL'OPERA

Senza pregiudizio per gli obblighi assunti dal Concessionario ai sensi di altre previsioni della presente Convenzione, il Concessionario, relativamente alla Fase di Costruzione e al Collaudo dell'Opera, si impegna:

- a) a realizzare l'Opera oggetto della concessione a proprie esclusive spese ed in conformità alla progettazione definitiva ed esecutiva approvata dal Concedente;



- b) a fornire al Responsabile Unico di Procedimento, su formale richiesta di questi, le informazioni concernenti le attività di realizzazione dell'Opera di cui alla presente Convenzione, anche attraverso apposite relazioni scritte;
- c) a rispettare i tempi di esecuzione delle lavorazioni come risultanti da quanto offerto in sede di gara e secondo quanto specificato nel Cronoprogramma allegato [*];
- d) ad osservare e fare osservare, nell'esecuzione dell'Opera, le disposizioni del Codice, del Regolamento di attuazione e dell'ulteriore normativa applicabile;
- e) a rispettare e far rispettare le disposizioni che in fase esecutiva potranno essere impartite dal Concedente, per il tramite degli incaricati all'Alta Sorveglianza, onde pervenire alla buona esecuzione dei lavori stessi;
- f) a prestare la massima collaborazione al Responsabile del Procedimento nell'espletamento della funzione di Alta Sorveglianza;
- g) affinché il trattamento e lo smaltimento di reflui e rifiuti solidi, sia urbani che speciali, conseguenti gli interventi edilizi, impiantistici, stradali, logistici, sulle reti tecnologiche, vengano realizzati nel rispetto delle specifiche disposizioni di legge in materia;
- h) ad assicurare le risorse finanziarie e di tutto quanto occorrente alla realizzazione dell'Opera;
- i) ad espletare tutte le attività amministrative inerenti l'accatastamento dell'Opera presso la competente Agenzia del Territorio.

Art. 22 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO NELLA FASE DI GESTIONE DELL'OPERA

Senza pregiudizio per gli obblighi assunti dal Concessionario ai sensi di altre previsioni della presente Convenzione, il Concessionario, relativamente alla Fase di Gestione dell'Opera, si impegna:

- a) ad erogare i Servizi e a garantire le forniture a ciò strumentali secondo le disposizioni contenute nella presente Convenzione e nel Capitolato di Gestione allegato [*];
- b) a rispettare i tempi di esecuzione delle prestazioni come risultanti da quanto offerto in sede di gara;
- c) a fornire al Concedente il rapporto periodico della gestione e della manutenzione dell'Opera in concessione con l'indicazione delle tariffe praticate e le quantità dei servizi effettivamente prestati;
- d) a provvedere, per tutta la durata della Concessione, alla gestione funzionale dell'Opera a propria cura e spese, provvedendo ad eseguire gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'Opera in conformità del Piano di Manutenzione allegato [*];
- e) a garantire, per tutta la durata della Concessione, la sicurezza funzionale dell'Opera e ad eseguire, a propria cura e spese, ogni modifica e/o integrazione dell'Opera stessa al fine di assicurare la sicurezza del personale preposto all'erogazione dei Servizi e degli Utenti frequentatori dell'Opera;
- f) affinché il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti conseguenti l'esercizio dell'Opera, vengano realizzati nel rispetto delle specifiche disposizioni di legge in materia;
- g) a comunicare al Concedente, le specifiche, le caratteristiche tecniche, le modalità di erogazione e le tariffe degli eventuali servizi che, non previsti dalla Convenzione e dal capitolato di gestione allegato [*], ritenesse prestare nel corso della durata della Concessione;
- h) a fornire al Responsabile della Concessione, su formale richiesta di questi, le informazioni concernenti le attività gestionali di cui alla presente Convenzione, anche attraverso apposite relazioni scritte;



- i) a prestare la massima collaborazione al Responsabile della Concessione nell'espletamento della funzione di verifica nel corso della gestione;
- j) a corrispondere al Concedente un aggio pari al 2% sui ricavi rinvenienti dai servizi di cremazione.

Il Concessionario al fine della determinazione del canone di concessione da corrispondere al Concedente, ai sensi del precedente paragrafo, lettera j), entro il mese successivo ad ogni trimestre, dovrà produrre idonea rendicontazione dei servizi di cremazione effettuati nel trimestre. Il versamento dell'importo dovuto dovrà essere effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre.

Art. 23 ULTERIORI OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO

Fatti salvi i casi di Forza Maggiore e i fatti imputabili al Concedente, il Concessionario si impegna, altresì:

- a) ad adempiere a tutte le prescrizioni previste dal Decreto Legislativo 81/2008, in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori;
- b) ad osservare l'obbligo di riservatezza in ordine agli atti o notizie di cui venga a conoscenza nell'espletamento dell'incarico ed, in particolare, a non fornire alla stampa o comunque rendere in qualsiasi modo pubbliche informazioni o notizie relative alla presente Convenzione;
- c) ad osservare e far osservare le norme e prescrizioni dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori;
- d) a provvedere a propria cura e spese, entro 60 (sessanta) giorni dall'emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio, all'accatastamento e aggiornamento della mappa catastale degli immobili realizzati e/o modificati, fermo restando l'obbligo per il Concedente di fornire tempestivamente al Concessionario, su richiesta di quest'ultimo, ogni e qualsiasi atto o documento in suo possesso necessario od occorrente al predetto fine;
- e) a fornire al Concedente la documentazione e le informazioni ragionevolmente richieste, nonché, a prestare l'assistenza richiesta dal Concedente in relazione ad attività e provvedimenti di propria competenza.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni tecniche entrate in vigore successivamente alla stipula della presente Convenzione, purché documentate e preventivamente approvate dal Concedente e fermo restando l'obbligo del Concessionario di recepire le stesse in ogni Fase della Concessione, comportano, in caso di alterazione dell'equilibrio economico finanziario, la revisione della Concessione come successivamente stabilito.

Art. 24 OBBLIGHI DI INFORMAZIONE POSTI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario si impegna, non appena ne venga a conoscenza, a informare il Concedente in relazione a:

- a) ogni evento o circostanza che possa ragionevolmente apparire idonea a dar luogo a sospensione o interruzione dei Lavori per un periodo superiore a 30 giorni, rispetto a quanto previsto nei Documenti di progettazione e nel Cronoprogramma, con indicazione della relativa causa e delle misure che il Concessionario intende adottare per limitare ulteriori danni e ritardi;



- b) ogni evento o circostanza che possa dar luogo a sospensione o indisponibilità dei servizi di cui al Capitolato di Gestione per un periodo superiore a 3 giorni, con indicazione della relativa causa e delle misure che il Concessionario intende adottare per evitare o limitare danni e ritardi;
- c) la sussistenza dei presupposti per la risoluzione, recesso o decadenza dal beneficio del termine, o altro presupposto per la cessazione delle linee di credito concesse al Concessionario ai sensi del Contratto di Finanziamento, ovvero per l'esecuzione forzata da parte dei Finanziatori nei confronti del Concessionario;
- d) l'eventuale instaurazione dei procedimenti giudiziali o arbitrari da parte o nei confronti del Concessionario ove ne possa conseguire l'impossibilità o incapacità del Concessionario di adempiere le obbligazioni di cui alla presente Convenzione;
- e) le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei Lavori, per le quali si applica l'art. 164 del Regolamento;
- f) ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto pregiudizievole sulla Concessione, sul Progetto ovvero sulla capacità del Concessionario di adempiere alle obbligazioni poste a suo carico dalla presente Convenzione.

Le comunicazioni di cui ai precedenti paragrafi sono effettuate al Responsabile del Procedimento nella Fase di Costruzione e al Responsabile della Concessione nel corso della Fase di Gestione di cui al successivo.

Art. 25 RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario è responsabile a tutti gli effetti del corretto adempimento delle condizioni contrattuali e della corretta esecuzione della Concessione, restando espressamente inteso che le norme e prescrizioni contenute nella presente Convenzione, nei documenti allegati e nelle norme ivi richiamate, o comunque applicabili, sono state da esso esaminate e riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi.

Il Concessionario è responsabile di ogni danno o pregiudizio, di qualsiasi natura, causato al Concedente o ai suoi dipendenti e consulenti, a diretta conseguenza delle attività di sua competenza, anche per fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari e in genere di chiunque egli si avvalga per l'esecuzione della Concessione.

La responsabilità per eventuali danni e infortuni che dovessero, a qualsiasi titolo, essere cagionati al Concessionario medesimo, ai suoi dipendenti e agli Utenti resterà esclusivamente a carico del medesimo, salvo quanto previsto all'art. 18.

Il Concessionario è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme del Codice, del Regolamento e di ogni altra normativa applicabile in ogni Fase della Concessione;

Art. 26 DICHIARAZIONI E GARANZIE DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario dichiara e garantisce che:

- g) la Società di Progetto è validamente costituita ai sensi di legge, ovvero che sarà validamente costituita;
- h) il Consorzio [*o la Società di progetto nel caso che la concessione sia da questa sottoscritta*] è validamente costituito;
- i) ha agito e continuerà ad agire in conformità a ogni previsione di legge o regolamento, anche in materia ambientale, di sicurezza, contributiva e previdenziale;



Art. 27 AUTORIZZAZIONI PER L'ESECUZIONE E GESTIONE DELL'OPERA

Il Concessionario si attiverà, con oneri a proprio carico, presso gli Organi ed Enti competenti al fine dell'ottenimento di tutte le Autorizzazioni richieste dalla normativa vigente, ponendo in essere a proprie spese tutta l'attività a tal fine strumentale, nel rispetto di quanto stabilito nel Cronoprogramma.

Fatte salve le formalità e gli adempimenti per legge non delegabili a terzi da parte del Concedente, il Concessionario si impegna ad ottenere anche le Autorizzazioni di competenza del Concedente in suo nome e per suo conto.

A tal fine, il Concedente, impregiudicati gli impegni assunti con la sottoscrizione della presente Convenzione, conferisce mandato al Concessionario per il compimento, in suo nome e per suo conto, di ogni attività necessaria od opportuna ai fini della presentazione delle istanze di richiesta per permessi, autorizzazioni e nulla osta.

Il Concedente, fermo restando quanto previsto dalla presente convenzione, si impegna a fornire al Concessionario la massima collaborazione e tutto il supporto necessario ai fini dell'ottenimento dei permessi, autorizzazioni e nulla osta necessari per la realizzazione e la Messa in Esercizio dell'Opera, ai sensi della presente Convenzione, nonché, a porre in essere le formalità e gli adempimenti per legge non delegabili ai fini dell'ottenimento di dette autorizzazioni.

Il Concessionario può richiedere la collaborazione del Concedente mediante il ricorso all'istituto della Conferenza di Servizi disciplinato dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii..

Art. 28 CAUZIONI

Cauzione definitiva di cui all'art. 113 del Codice.

A garanzia del corretto adempimento degli obblighi relativi alla Fase di Costruzione dell'Opera, il Concessionario, in sede di stipula della presente Convenzione, ai sensi dell'art. 113 del Codice, ha costituito la relativa cauzione, pari al [10% - 5%] dell'importo del Costo di Costruzione dell'Opera, mediante polizza fideiussoria [*bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*] n. [*] di Euro [*] [(*)], stipulata con [*] avente sede legale in [*], alla Via [*], Iscritta nel Registro delle Imprese di _____, con il numero _____, anche suo Codice Fiscale e Partita I.V.A. [*], autorizzata ai sensi della normativa vigente, in quanto iscritta nell'elenco [*].

La suddetta cauzione, ricorrendo le condizioni previste dall'art. 40, comma 7 del Codice, è stata ridotta nella misura del 50%.

Detta garanzia sarà svincolata, progressivamente e automaticamente a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito, in conformità alle previsioni dell'art. 113, comma 3 del Codice.

La suddetta garanzia cessa alla data del certificato di Collaudo, ovvero, nel caso di cessazione anticipata della Concessione, per le ipotesi previste dalla presente Convenzione, al decorso di dodici mesi dalla data del pagamento dell'indennizzo dovuto al Concessionario ai sensi dei successivi articoli.



Nel caso di inadempienze contrattuali da parte del Concessionario, il Concedente si rivarrà di autorità sulla suddetta cauzione.

La garanzia dovrà essere integrata dal Concessionario ogni volta che si sia proceduto alla sua escussione, anche parziale, entro il termine di **30 (trenta) giorni** dalla richiesta del Concedente.

Cauzione relativa alla fase di gestione dell'Opera, ex art. 153, comma 13 del Codice

A garanzia del corretto adempimento degli obblighi relativi alla gestione, il Concessionario dovrà costituire la cauzione di cui all'art. 153, comma 13, secondo periodo, del Codice.

Tale cauzione, da prestarsi nella misura del 10% (dieci per cento) del costo annuo operativo di esercizio, e con le modalità di cui all'art. 113 del Codice, con decorrenza dalla data di Messa in Esercizio, con validità per tutta la durata della concessione, è posta a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera stessa.

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 40, comma 7 del Codice, la suddetta cauzione potrà essere ridotta nella misura del 50%.

Detta garanzia sarà svincolata, progressivamente e automaticamente a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito, in conformità alle previsioni dell'art. 113, comma 3 del Codice.

La suddetta garanzia cessa decorso il termine di 30 giorni decorrenti dalla data del verbale di consegna dell'Opera, ovvero, nel caso di cessazione anticipata della Concessione, per le ipotesi dalla presente Convenzione, al decorso di 30 giorni dalla data del pagamento dell'indennizzo dovuto al Concessionario ai sensi dei successivi articoli.

La mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale.

Art. 29 ASSICURAZIONI PER LA COPERTURA DEI RISCHI E R.C.

Per tutta la durata della Concessione, il Concedente ed il Concessionario si impegnano a collaborare per l'attuazione delle coperture assicurative previste nel presente articolo.

Tale collaborazione sarà volta principalmente a garantire il maggior livello possibile di coordinamento e di efficienza, anche in termini economici, delle polizze assicurative in essere e/o future stipulate e/o da stipularsi, anche ai sensi dell'art. 1891 C.C., da parte del Concedente o del Concessionario.

Eventuali franchigie e scoperti previsti dalle polizze resteranno a totale carico del Concessionario.

Il Concessionario dovrà consegnare ogni anno al Concedente, entro il termine di scadenza, copia dei certificati di assicurazione attestanti il pagamento dei premi relativi al periodo di validità delle polizze.

In caso di ritardo o di mancato pagamento dei premi, il Concedente potrà provvedere direttamente, a spese del Concessionario, anche avvalendosi delle cauzioni di cui al precedente articolo.



Copertura dei rischi di esecuzione dei lavori, ex art. 129, comma 1 del Codice

Il Concessionario, contestualmente alla consegna dei lavori, ai sensi dell'art. 129, comma 1 del Codice, in combinato disposto all'art. 125 del Regolamento, dovrà produrre una polizza assicurativa che tenga indenne il Concedente da tutti i rischi di esecuzione dei lavori per la realizzazione dell'Opera, da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, che copra i danni subiti dal Concedente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, di sua proprietà, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per la copertura dei danni cagionati a terzi nell'esecuzione dei lavori, con i seguenti massimali:

- a) per i danni di esecuzione subiti dal Concedente: pari all'importo complessivo dei lavori per la realizzazione dell'Opera;;
- b) per la responsabilità civile verso terzi per danni di esecuzione cagionati a terzi: pari al 5% del valore di cui alla predente lettera (a) e con un minimo di Euro 500.000,00 e un massimo di 5.000.000,00.

La suddetta garanzia cessa alla data del certificato di Collaudo o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, ovvero, nel caso di cessazione anticipata della Concessione, per le ipotesi previste dalla presente Convenzione, al decorso di 30 giorni dalla data del pagamento dell'indennizzo dovuto al Concessionario ai sensi dei successivi articoli.

Copertura rischi di gestione dell'Opera, ex art. 129, comma 1 del Codice

Il Concessionario, prima della Messa in Esercizio dell'Opera dovrà produrre una o più polizze assicurative per la copertura dei rischi derivanti dalla gestione, per tutta la durata della Fase di Gestione, in particolare:

- a) una polizza per la copertura dei danni che dovessero essere causati all'Opera e agli impianti in esercizio, che non escluda eventi quali esplosioni, incendio e furto, il cui massimale non potrà essere inferiore al valore dell'Opera come definito nel quadro economico di cui al Progetto Esecutivo stimato in Euro [•]:
- b) una polizza per la responsabilità civile verso terzi per la copertura dei danni imputabili a responsabilità del Concessionario, dei suoi collaboratori, appaltatori, dipendenti, consulenti o ausiliari che avvengano durante la Fase di Gestione e che siano riconducibili alle attività da esso svolte in relazione al Progetto, il cui massimale non potrà essere inferiore a Euro [•].

Le suddette garanzie cessano alla scadenza della concessione, decorso il termine di 30 giorni decorrenti dalla data del verbale di consegna dell'Opera, ovvero, nel caso di cessazione anticipata della Concessione, per le ipotesi dalla presente Convenzione, al decorso di 30 giorni dalla data del pagamento dell'indennizzo dovuto al Concessionario ai sensi dei successivi articoli.

Polizza di R.C. professionale per l'incarico di progettazione, ex art. 111 del Codice

Il Concessionario, ovvero, gli eventuali incaricati di questi per la redazione dei progetti, ai sensi dell'art. 111 del Codice in combinato disposto all'art. 269 del Regolamento, a far data dall'approvazione del progetto esecutivo, dovrà produrre una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di progettazione di propria



competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

La polizza del progettista o dei progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che il Concessionario deve sopportare per le varianti che si rendessero necessarie in corso di esecuzione dei lavori, ai sensi dell'articolo 132, comma 1, lettera e) del Codice.

La garanzia è prestata per un massimale non inferiore al 10% (dieci per cento) dell'importo dei lavori, al netto dell'I.V.A., come desunto dal quadro economico di cui al progetto esecutivo con il limite di Euro 1.000.000,00 (un milione).

Il Concessionario, prima dell'avvio dell'attività di progettazione esecutiva, dovrà produrre al Concedente una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale", nel territorio dell'Unione Europea, contenente l'impegno a rilasciare al soggetto incaricato dell'attività di progettazione, la polizza di responsabilità civile professionale di cui sopra, con specifico riferimento ai lavori progettati.

Art. 30 RISCHI NON ASSICURABILI

Il Concessionario dovrà comunicare tempestivamente al Concedente ogni caso di impossibilità di reperire sul mercato assicurativo europeo alcuna delle Assicurazioni del Progetto riferite alla copertura dei rischi di all'art. 30, a condizioni di premio, franchigia e copertura ragionevoli, con ogni informazione e documentazione idonea a dimostrare la predetta impossibilità.

Le Parti, in tale evenienza, si impegnano a concordare i termini dell'assunzione del rischio, degli eventi non assicurabili, da parte del Concedente, ovvero lo stato di Forza Maggiore entro 120 giorni dalla suddetta comunicazione del Concessionario.

Art. 31 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Concessionario si impegna a rispettare, a pena di nullità della presente Convenzione, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 Agosto 2010 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Concessionario si obbliga a inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 Agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii..

Art. 32 OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEI NOMINATIVI DEI SOGGETTI FINANZIATORI.

Ove il Concessionario dovesse, nel corso del rapporto concessorio, sottoscrivere un contratto di finanziamento, ovvero emettere obbligazioni o qualsiasi altro titolo di debito, ai sensi dell'art. 157 del Codice, per finanziare la realizzazione e/o la gestione dell'Opera dovrà darne preventiva comunicazione al Concedente al fine degli adempimenti e obblighi posti a suo carico dalla normativa vigente e dalla presente convenzione.

La suddetta comunicazione,

1. in caso di contratto di finanziamento, dovrà indicare:
 - a) il nominativo dell'Agente il nominativo del rappresentante comune degli obbligazionisti eletto dall'Assemblea degli Obbligazionisti, ai sensi dell'art. 2415 del C.C.;



- b) l'importo del finanziamento;
 - c) il tasso d'interesse;
 - d) le garanzie prestate;
 - e) i nominativi di eventuali fideiussori terzi;
2. in caso di emissione di obbligazioni, ai sensi dell'art. 157 del Codice, dovrà indicare:
- a) il nominativo del rappresentante comune degli obbligazionisti eletto dall'Assemblea degli Obbligazionisti, ai sensi dell'art. 2415 del C.C.;
 - b) l'importo minimo del titolo obbligazionario;
 - c) l'importo complessivo dell'emissione;
 - d) il numero dei sottoscrittori;
 - e) il tasso d'interesse offerto;
 - f) le garanzie prestate;
 - g) i nominativi di eventuali fideiussori terzi, ai sensi dell'art. 157, comma 3 del Codice, tra quelli indicati nel D.M. 7 agosto 2012 Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 210 del 8 Settembre 2012.

Art. 33 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO AL TERMINE DELLA DURATA DELLA CONCESSIONE

Il Concessionario provvederà a riconsegnare al Concedente l'Opera, comprensiva di tutte le sue dotazioni e pertinenze, in efficienza e perfetto stato di conservazione e funzionamento, fatto salvo il normale degrado d'uso, rimanendo a carico del medesimo ogni onere per riparazioni o sostituzioni qualora, in sede di verifica dello stato di consistenza, si riscontrassero difetti o rotture determinati da qualsiasi causa.

A tal fine, e quale condizione per lo svincolo delle garanzie prestate, entro il termine di **120 (centoventi) giorni** antecedenti la cessazione del rapporto concessorio, il Concessionario dovrà avviare la procedura per la riconsegna dell'Opera con l'obbligo di predisporre una dichiarazione di consistenza, con l'indicazione di tutti gli impianti e manufatti connessi all'Opera stessa, da presentare al Responsabile della Concessione entro e non oltre **60 (sessanta) giorni** antecedenti la scadenza della convenzione.

Il Concedente e per esso il Responsabile della Concessione a sua volta avrà **60 (sessanta) giorni** di tempo a disposizione per sollevare eventuali contestazioni.

Decorso il suddetto termine si procederà alla consegna dell'Opera da parte del Concessionario al Concedente, che sarà formalizzata con apposito verbale sottoscritto dalle parti, al quale sarà allegata la suddetta dichiarazione di consistenza che specificherà le componenti dell'Opera e le dotazioni impiantistiche in essa presenti.

Il suddetto verbale di consegna, conterrà, altresì, tutte le indicazioni operative e pratiche (consegna delle chiavi, indicazioni aggiornate sulla conduzione impianti, prescrizioni particolari e circostanziate sull'uso degli immobili, avvertenze, ecc....) utili e necessarie a mettere il Concedente nelle migliori condizioni per l'assunzione diretta della gestione dell'Opera



Parte VII - LA PROGETTAZIONE

Art. 34 PROGETTO DEFINITIVO E PROGETTO ESECUTIVO

Il Concessionario si obbliga ad elaborare la progettazione definitiva e quella esecutiva dell'Opera in conformità al Progetto Preliminare approvato dal Concedente, direttamente o mediante professionisti abilitati e in possesso dei requisiti di legge, come indicati in sede di gara.

L'individuazione del Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione sarà effettuata dal Concessionario, con oneri a proprio carico, secondo le indicazioni inerenti gli affidamenti di incarichi di opere in concessione e i requisiti previsti dal Codice.

Il Concessionario si impegna a rispettare i termini indicati nel Cronoprogramma allegato [*] per la elaborazione e presentazione al Concedente, per la preventiva approvazione, della progettazione dell'Opera a realizzarsi, come di seguito riportati:

- a) giorni ____ (_____) per la progettazione definitiva, decorrenti dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione;
- b) giorni ____ (_____) per la progettazione esecutiva, decorrenti dalla comunicazione del Responsabile Unico di Procedimento circa l'acquisizione dei permessi, nulla osta e autorizzazioni necessari per la realizzazione e la Messa in esercizio dell'Opera, inclusa l'autorizzazione alla emissione in atmosfera ai sensi del Decreto Legislativo 14 aprile 2006 n. 152.

Art. 35 PROGETTO DEFINITIVO

Il Progetto Definitivo, composto dai documenti di cui agli articoli 24 e seguenti del Regolamento, dovrà essere depositato presso il Concedente, nei termini definiti dal Cronoprogramma presentato in sede di gara dal Concessionario, come indicati all'art. precedente, decorrenti dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione.

Il Responsabile del Procedimento, entro **20 (venti) giorni** dal deposito, procederà alla verifica di cui all'art. 54 del Regolamento, in contraddittorio con il Promotore e i progettisti da questi incaricati.

Al termine della verifica, il Concessionario avrà 10 giorni di tempo per integrare il Progetto Definitivo con gli elaborati eventualmente mancanti o modificati secondo le prescrizioni impartite dal Responsabile del Procedimento.

Il Concedente, procederà quindi all'approvazione del Progetto Definitivo, entro e non oltre i 20 giorni successivi alla data di conclusione del suddetto procedimento di verifica.

Il Concessionario procederà quindi, sulla base del Progetto Definitivo, approvato dal Concedente e dei pareri favorevoli, espressi dagli Enti convenuti alla Conferenza dei Servizi, tenutasi presso la sede del Concedente, giusto verbale del _____, prot. n. _____, nonché, dei pareri e delle autorizzazioni prevenute alla data della stipula della convenzione, ad acquisire i permessi, nulla osta e autorizzazioni, ancora non pervenuti e necessari per la realizzazione e la Messa in esercizio dell'Opera, inclusa l'autorizzazione alla emissione in atmosfera ai sensi del Decreto Legislativo 14 aprile 2006 n. 152.

Qualora il Concessionario richieda la collaborazione del Concedente mediante il ricorso ad una ulteriore Conferenza di Servizi, disciplinata dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii., si impegna a garantire il corretto espletamento della procedura fornendo al Responsabile Unico del



Procedimento la necessaria documentazione tecnica e progettuale da inviare in allegato alla lettera di convocazione alle Amministrazioni, Enti, Soggetti Pubblici e Privati competenti per Legge al rilascio delle autorizzazioni, pareri e nulla osta richiesti dalle norme vigenti in materia per la realizzazione e Messa in Esercizio dell'Opera in concessione.

In tale evenienza, il Concessionario è tenuto ad apportare al Progetto Definitivo le ulteriori modifiche e/o integrazioni richieste in sede di Conferenza dei Servizi dagli Enti competenti per Legge al rilascio delle autorizzazioni, pareri e nulla osta richiesti dalle norme vigenti in materia per la realizzazione e Messa in Esercizio dell'Opera in concessione.

Il Concedente, non appena acquisite tutte le autorizzazioni per la realizzazione e Messa in Esercizio dell'Opera in concessione, ne darà comunicazione scritta al Concessionario.

Art. 36 PROGETTO ESECUTIVO E PIANO DI MANUTENZIONE

A far data dalla comunicazione di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, decorreranno i termini per la presentazione del progetto esecutivo da parte del Concessionario, come definiti all'art. 34.

Il Progetto Esecutivo dovrà essere composto dagli elaborati di cui agli articoli 33 e seguenti del Regolamento, tra cui il Piano di manutenzione dell'Opera e delle sue parti e redatto in conformità alle previsioni di cui al successivo **art. 39** e del Capitolato Speciale Prestazione di cui all'allegato ___.

Il Responsabile del Procedimento, entro **20 (venti) giorni** dal deposito del Progetto Esecutivo, procederà alla verifica di cui all'art. 54 del Regolamento, in contraddittorio con il Promotore e i progettisti da questi incaricati.

Al termine della verifica il Concessionario avrà 10 giorni di tempo per integrare il Progetto Esecutivo con gli elaborati eventualmente mancanti o modificati secondo le prescrizioni impartite dal Responsabile del Procedimento.

Il Concedente, procederà quindi all'approvazione del Progetto Esecutivo, entro e non oltre i 20 giorni successivi alla data di conclusione del suddetto procedimento di verifica.

Resta inteso che nell'ambito della predisposizione di eventuali adeguamenti del Progetto Esecutivo, il Concessionario avrà la facoltà di sottoporre al Concedente revisioni (varianti, complementi, opzioni, etc.) e/o integrazioni che siano ritenute necessarie per la migliore funzionalità dell'Opera.

Le eventuali modifiche e/o integrazioni proposte dal Concessionario, dovranno comunque garantire condizioni di servizio, di sicurezza e di durata almeno equivalenti alle soluzioni originarie, e non potranno essere adottate e realizzate se non previa approvazione del Concedente, che si impegna ad eseguirla entro e non oltre **30 (trenta) giorni decorrenti** dalla data della richiesta.

Il Responsabile del Procedimento, ai fine dell'individuazione del termine di decorrenza per l'adempimento di cui all'art. successivo, notificherà al Concessionario il provvedimento di approvazione del progetto esecutivo.

Qualora, sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari rendano necessarie modifiche al Progetto Esecutivo approvato, si osservano le disposizioni di cui all'articolo 132, comma 1, lettera a) del Codice.



Art. 37 DEPOSITO DEL PROGETTO STRUTTURALE AL GENIO CIVILE. AUTORIZZAZIONE SISMICA

Il Concessionario, ai sensi della Legge 1086/1971, della Legge Regionale - Campania n. 9/83 e del D.P.R. 380/2001, entro 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla data di comunicazione di cui all'ultimo capoverso dell'articolo precedente, provvederà a depositare presso il Genio Civile della Regione Campania, sulla base del progetto esecutivo approvato dal Concedente, il progetto strutturale relativo all'Opera a realizzarsi, al fine della relativa autorizzazione sismica.

La parte a cui sarà notificata per prima detta autorizzazione provvederà a darne tempestivamente comunicazione all'altra.

Art. 38 PROPRIETÀ DELLA DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE

L'intera documentazione, costituita da elaborati progettuali, studi, ricerche, piani di sicurezza, da consegnare al Concedente a cura del Concessionario sia in formato cartaceo che informatico modificabile, e quant'altro si renda necessario per la completa illustrazione e cantierabilità dell'Opera in concessione resterà di proprietà piena ed assoluta del Concedente, il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, dopo l'esecuzione dell'Opera:

- a) introdurvi, informando il professionista che ha curato la redazione, nei modi e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte le variazioni ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie e senza che dal professionista possano essere sollevate eccezioni di sorta;
- b) riprodurre gli elaborati nelle copie ritenute necessarie, a proprio uso e per i fini previsti dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241 in merito alle nuove norme sul procedimento amministrativo.

Per le ipotesi contemplate dal presente articolo, il Professionista del Concessionario non solleverà eccezioni di sorta, né gli spetterà alcun compenso ma, in ogni caso, sarà tutelato ai sensi di legge per i diritti d'autore.

Art. 39 RITARDI E PENALI NELLA FASE DI PROGETTAZIONE DELL'OPERA

È prevista l'applicazione di una penale per ritardo nell'espletamento delle prestazioni progettuali, sulla base delle tempistiche definite contrattualmente e indicate nel Cronoprogramma all. approvato dal Concedente, nella sua versione definitiva, con determina dirigenziale n. del .

Il Concessionario sarà responsabile di ogni ritardo, fatte salve le ipotesi in cui il ritardo e la conseguente modifica del Cronoprogramma siano dovuti a eventi non imputabili al Concessionario.

Per ogni giorno di ritardo, imputabile al Concessionario, verrà applicata una penale pari allo 0,3 per mille, da calcolarsi sulle spese di progettazione come indicate nel Q.E..

In caso di ritardo dovuto a Forza Maggiore o per Fatto del Concedente, il Concessionario avrà diritto a una Proroga di entità pari al ritardo, per la consegna dei progetti definitivo ed esecutivo, conseguenti al detto evento o circostanza e, in caso di Lesione dell'Equilibrio, al Riequilibrio.

Fatto salvo quanto stabilito in altri articoli della Convenzione, qualora l'inosservanza del termine previsto per la consegna dei progetti di cui a precedenti articoli, sia imputabile al Concedente, il Concessionario avrà diritto al riconoscimento dei maggiori oneri, da parte del Concedente, nei limiti di quanto previsto dalla normativa applicabile.

Le penali sono applicate dal Responsabile del Procedimento in sede di conto finale ai fini della relativa verifica da parte dell'organo di collaudo.



La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 3, trova applicazione anche in caso di mancato rispetto dei termini, prescritti dal Responsabile del Procedimento, per la consegna degli elaborati da produrre su richiesta di questi o degli Enti preposti al rilascio di permessi, nulla osta o autorizzazioni per la realizzazione e Messa in Esercizio dell'Opera, in sede di Conferenza dei Servizi, ad integrazione dei progetti di cui ai precedenti articoli.

L'importo complessivo delle penali irrogate, nella Fase di Progettazione e in quella di Realizzazione, non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale.

E' ammessa, su motivata richiesta del Concessionario, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non e' imputabile al Concessionario, oppure quando si riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse del Concedente. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi al Concessionario.

Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide il Concedente su proposta del Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori e l'organo di collaudo.

Parte VIII - LA COSTRUZIONE DELL'OPERA

Art. 40 VERIFICHE IN CORSO D'OPERA. ALTA SORVEGLIANZA

In conformità alle vigenti normative, il Concedente e per esso il Responsabile Unico di Procedimento, nonché il Collaudatore di cui all'articolo 61 potranno compiere qualsivoglia verifica in corso d'opera, senza necessità di alcun preavviso.

Il Concessionario e il Direttore dei Lavori saranno tenuti a uniformarsi alle osservazioni e direttive impartite dal Concedente in sede di Alta Vigilanza, senza tuttavia sospendere o ritardare la regolare esecuzione delle prestazioni programmate, salvo nella misura in cui la sospensione o ritardo sia conseguenza diretta di dette osservazioni o direttive.

Il Concedente darà tempestiva comunicazione al Concessionario di ogni irregolarità che dovesse accertarsi durante le verifiche o ispezioni specificando, per quanto possibile, le ragioni della accertata irregolarità.

Entro **5 (cinque) giorni** dal ricevimento di una qualsiasi segnalazione in tal senso, il Concessionario dovrà adottare tutte le misure idonee a rimediare, a sue spese, alle irregolarità rilevate dandone conferma scritta al Concedente.

Le verifiche e/o ispezioni saranno comunque effettuate in modo da non arrecare irragionevoli pregiudizi al Concessionario.

I verbali di tali verifiche o prove, se sottoscritti dal Concessionario o comunque redatti secondo le previsioni dell'attuale normativa, faranno piena prova tra le parti anche ai fini del Collaudo.

Il Concedente si riserva di nominare una Commissione di Alta Sorveglianza, al fine di affiancare il RUP nel procedimento di verifica in corso d'opera. I compensi per i componenti di detta Commissione restano a carico del Concedente.

In tale evenienza il Concedente si impegna a segnalare tempestivamente i nominativi dei professionisti incaricati delle funzioni di Alta Vigilanza al Concessionario, perché sia loro consentito l'accesso ai cantieri e alla documentazione del Progetto.



Indipendentemente dalla vigilanza esercitata dal Concedente, il Concessionario sarà pienamente responsabile:

- a) della corretta e puntuale progettazione ed esecuzione dei Lavori;
- b) dell'osservanza delle buone regole dell'arte;
- c) della qualità dei materiali impiegati.

Art. 41 LA DIREZIONE DEI LAVORI. COMPONENTI L'UFFICIO DELLA D.L.

La nomina del Direttore dei Lavori sarà effettuata dal Concessionario ai sensi delle disposizioni contenute nel Codice e nel Regolamento, con riferimento alle opere a realizzarsi in concessione, con oneri a proprio carico.

La Direzione Lavori sarà costituita dal Direttore dei Lavori e da eventuali suoi assistenti.

La nomina del Direttore dei Lavori dovrà essere formalizzata entro **30 (trenta) giorni** dalla sottoscrizione della convenzione, con obbligo del Concessionario di notificare al Concedente l'accettazione della carica da parte di questi.

Il Direttore dei Lavori sarà responsabile dell'assistenza e contabilità dei lavori e si atterrà, nello svolgimento delle sue funzioni, alle previsioni di cui al Codice e del Regolamento.

L'approvazione dei materiali e la loro accettazione nella costruzione dell'Opera dovrà avvenire da parte della Direzione Lavori.

Il Direttore dei Lavori, o un suo delegato, dovrà trasmettere al Responsabile del Procedimento un rapporto, di norma mensile, sullo stato dei lavori e dovrà essere disponibile ad incontri almeno settimanali con il Responsabile del Procedimento, o chi dal Responsabile medesimo venga delegato, per una verifica in contraddittorio sull'andamento dei lavori.

Art. 42 LA CONSEGNA DEI LAVORI E DELLE AREE OVE DEVE ESEGUIRSI L'INTERVENTO

Il Responsabile del Procedimento procederà alla consegna delle aree oggetto dell'intervento e dei lavori entro i trenta giorni decorrenti dalla data di comunicazione circa il rilascio dell'autorizzazione sismica, di cui all'art. 37 ultimo capoverso.

La consegna dei lavori deve risultare da verbale redatto in contraddittorio con il Concessionario ed è predisposto ai sensi dell'articolo 154 del Regolamento e dalla data di tale verbale decorre il termine utile per l'Ultimazione dei lavori per il compimento dell'Opera.

Relativamente ai termini e modalità di Consegna dei Lavori, trovano applicazione, in quanto compatibili con le previsioni di cui alla presente convenzione, gli art.153 e 154 del Regolamento.

Le aree ove deve eseguirsi l'intervento dovranno essere messe a disposizione del Concessionario contestualmente alla consegna dei lavori.

Le aree interessate dalla Concessione dovranno essere consegnate al Concessionario liberi da ogni occupazione e costruzione diverse da quelle risultanti dal Progetto, da ogni opera e vincolo, e da ogni servitù e diritto di terzi che possano costituire un ostacolo alla realizzazione delle i lavori.

La consegna dei terreni e delle aree interessate per l'esecuzione dell'Opera avverrà a seguito di un sopralluogo preliminare compiuto dalle Parti sugli immobili stessi, all'esito del quale sarà redatto e sottoscritto un verbale di consegna dal quale risulti che il Concessionario ha preso



visione di dette aree e ne accetta la consegna da parte del Concedente, il suddetto verbale costituirà parte integrante del Verbale di Consegna.

In caso di ritardo, e/o di consegna parziale delle aree, imputabile al Concedente, il Concessionario avrà diritto, ove ne ricorrano i presupposti, ad invocare la procedura di riequilibrio Economico-Finanziario di cui all'art. 69 e seguenti.

In ogni caso, i termini di ultimazione lavori decorreranno solo quando sarà completata la consegna delle aree ove deve eseguirsi l'intervento, come risultante da apposito verbale.

Saranno a carico del Concedente tutti i ricorsi, le azioni e le pretese che siano fondate o connessi ad un fatto del Concedente, da chiunque esercitati sui terreni ed aree concesse o sulla loro utilizzazione e sfruttamento economico da parte del Concessionario, in conformità ai termini del Contratto.

Art. 43 SVOLGIMENTO DELLA FASI LAVORATIVE. CRONOPROGRAMMA

Al presente Contratto viene allegato il Cronoprogramma delle attività, redatto per la partecipazione alla gara e rivisto dal Concessionario con le eventuali prescrizioni ed indicazioni fornite dalla Commissione Giudicatrice e recepite dal Concedente.

Il Cronoprogramma definisce il piano analitico dei tempi previsti dal Concessionario per la redazione del Progetto Definitivo, per l'acquisizione di tutti i permessi, nulla osta e autorizzazioni necessari per la realizzazione dell'Opera, per la redazione del Progetto Esecutivo, per la revisione degli stessi Progetti, per la realizzazione di tutte le fasi dei lavori, nonché per le attività di Collaudo e di messa in funzione dell'Opera.

Il Cronoprogramma dovrà altresì indicare le attività di istruttoria, controllo, approvazione e validazione dei Progetti da parte del Concedente.

Il Concessionario si impegna a rispettare il Cronoprogramma in ogni sua parte.

Art. 44 AVVIO DEI LAVORI

I lavori dovranno avere inizio entro i trenta giorni successivi alla data di consegna dei lavori di cui all'art. 42, fermo restando che i termini di ultimazione dei lavori decorreranno dalla predetta data di consegna.

Art. 45 ESECUZIONE DEI LAVORI

Tutti i lavori saranno eseguiti a cura del Concessionario in conformità agli elaborati progettuali regolarmente approvati.

Il Concedente ha l'onere e la responsabilità di condurre tutte le fasi di eventuali contenziosi in modo che essi non incidano negativamente sui tempi e sulle modalità previsti per la realizzazione e il Collaudo dell'Opera.

I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, nei tempi e secondo le modalità previste dal presente Contratto e dal Cronoprogramma, in conformità al Progetto Esecutivo, nonché nel rispetto di ogni normativa applicabile, incluse quelle in materia ambientale, di sicurezza e di igiene e ogni disposizione, condizione o adempimento la cui osservanza sia necessaria ad ottenere visti, permessi, nulla osta, autorizzazioni e quant'altro necessario per la realizzazione dell'Opera e l'Erogazione dei Servizi.



Si intendono comprese nella realizzazione dell'Opera e perciò a carico del Concessionario le spese per:

- a) l'impianto, le vie di accesso, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
- b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- c) gli attrezzi e opere provvisorie e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- d) le opere provvisorie impiantistiche e di costruzione con carattere di temporaneità necessarie allo svolgimento delle fasi lavorative di costruzione;
- e) i rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio;
- f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la Direzione Lavori, adeguatamente attrezzato per l'accesso a connessione internet onde garantire un costante aggiornamento sullo stato dei lavori;
- g) il passaggio, occupazioni temporanee, per depositi od estrazioni di materiali;
- h) la custodia e la conservazione dell'Opera fino all'emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio, emesso ai sensi delle disposizioni di cui al presente contratto;
- i) gli oneri derivanti dalla progettazione dell'Opera, dalla Direzione dei Lavori, e dal coordinamento per la sicurezza durante la fase di progettazione ed esecuzione dei lavori.

Art. 46 SUBAPPALTO

Il subappalto dei lavori è ammesso nei limiti e con le modalità previste dal Codice e dal Regolamento, secondo quanto dichiarato nell'Offerta.

Il Concessionario è tenuto a rispettare tutte le vigenti disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali che prevedono obblighi di affidamento dei lavori a soggetti terzi, fermo restando che l'Opera in concessione dovrà comunque essere eseguita solo da soggetti in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni per la categoria dei lavori indicati nel Bando di gara.

Non integrano gli estremi del subappalto i lavori affidati direttamente dalla Società di Progetto di cui all'art. 11 ai propri Soci, precisandosi che i lavori così affidati si intendono realizzati in proprio dal Concessionario, a condizione che i Soci siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari.

Art. 47 VARIANTI IN CORSO D'OPERA.

Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentito il Direttore dei Lavori ed il Responsabile Unico di Procedimento esclusivamente qualora ricorra uno dei casi di cui all'articolo 132, primo comma, del Codice:

- a) esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- b) cause impreviste ed imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, intervenuta impossibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'Opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale;
- c) presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;
- d) nei casi previsti dall'articolo 1664, secondo comma, del Codice Civile;



- e) per il manifestarsi di errori o di omissioni del Progetto Esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'Opera ovvero la sua utilizzazione; in tal caso il Responsabile Unico di Procedimento ne dà immediatamente comunicazione all'Osservatorio e al Progettista.

Nelle ipotesi di cui ai punti a), b), c) e d), le varianti in corso d'opera potranno essere richieste dal Concedente al Concessionario o proposte dal Concessionario.

In tali ipotesi, entro 30 (trenta) giorni o altro termine concordato di volta in volta tra le Parti, il Concessionario provvederà a comunicare al Concedente, con riferimento agli interventi in variante ritenuti necessari, una stima circa i materiali e le relative quantità, degli elaborati progettuali da predisporre, in conformità a quanto stabilito dal Codice e dal Regolamento, dei tempi di progettazione e di realizzazione, dell'importo di ciascuna variante, effettuata sulla base dell'elenco dei prezzi unitari allegato Progetto Esecutivo o, in mancanza, ai sensi dell'art. 57.

Il Concedente s'impegna a comunicare al Concessionario la propria approvazione o rigetto nel più breve tempo possibile e comunque entro 20 giorni dal ricevimento della proposta.

Ricevuta tale autorizzazione il Concessionario provvederà a trasmettere, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 30 (trenta) giorni decorrenti dall'approvazione, la progettazione della variante in corso d'opera al Concedente che, a sua volta, avrà **30 (trenta) giorni** di tempo per la sua formale approvazione.

Al fine di garantire il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario, le Parti potranno procedere all'adeguamento delle tariffe, ovvero all'estensione della durata della presente Convenzione, con effetto dalla data di Collaudo dell'Opera, in cui sono ricomprese le opere autorizzate in variante, con riferimento all'investimento connesso ai maggiori costi da sostenere per la progettazione, per l'esecuzione delle suddette varianti in corso d'opera e per l'ottenimento delle relative autorizzazioni.

Nell'ipotesi di cui al punto e) il Concessionario è tenuto a sopportare i costi della nuova progettazione nonché a risarcire il Concedente di qualsiasi danno o pregiudizio da questi subito in relazione agli errori o omissioni progettuali, come definiti al comma 2 dell'articolo 132 del Codice.

Non sono considerate varianti gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio che siano contenuti entro un importo non superiore al 5% dell'importo dei lavori e che non comportino un aumento dell'importo dei lavori.

Sono, infine, ammesse, nel limite del 5% dell'importo indicato per la realizzazione dell'Opera, nell'esclusivo interesse del Concedente, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'Opera e alla sua funzionalità, a condizione che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula della presente Convenzione.

A tal fine il Concedente dovrà dare tempestiva comunicazione al Concessionario, indicando le varianti richieste con adeguata motivazione.

In tal caso il Concessionario dovrà adeguare le Opere, ivi compresi gli impianti, concordando con il Concedente, prima di realizzare tali lavori il relativo importo, calcolato sulla base dell'elenco dei prezzi unitari contenuti nel Progetto Esecutivo o, in mancanza, ai sensi dell'art. 57

Resta inteso che, qualora l'approvazione delle varianti subisse un ritardo a seguito del necessario ottenimento di eventuali autorizzazioni ad essa prodromiche, il Concessionario avrà



diritto, ove ne ricorrano i presupposti ad invocare la procedura di riequilibrio Economico-Finanziario di cui all'art. 69, nonché la contestuale proroga dei termini di ultimazione dei lavori.

Non sono ammesse varianti in corso d'opera che non rientrino nei casi sopra specificati cosicché l'eventuale esecuzione delle stesse da parte del Concessionario comporterà, oltre al risarcimento del danno, l'obbligo, su richiesta del Concedente o del Collaudatore di eliminare le stesse a cura e spese del Concessionario, senza che lo stesso possa pretendere alcun rimborso.

Art. 48 LAVORI COMPLEMENTARI

Al Concessionario possono essere affidati in via diretta i lavori complementari non figuranti nella originaria Documentazione di Progettazione divenuti necessari in seguito a circostanza imprevista, nei casi e modi stabiliti dall'art. 147 del Codice.

Ove il Concessionario sia in grado di reperire le risorse finanziarie per la realizzazione dei lavori complementari entro 120 giorni ovvero il Concedente accetti di sopportarne i costi pagando a SAL, il Concessionario, entro 180 giorni o altro termine concordato tra le Parti, provvederà a comunicare la stima dei tempi di realizzazione e dei costi di detti lavori, al fine della preventiva autorizzazione.

Ove l'affidamento di lavori complementari dia luogo a Lesione dell'Equilibrio il Concessionario avrà diritto al Riequilibrio ai sensi del successivo art. 69.

Art. 49 REPERTI ARCHEOLOGICI

Fermo restando l'obbligo del Concedente di osservare le disposizioni di cui agli artt. 95 e 96 del Codice, ai fini della verifica preventiva dell'interesse archeologico, qualora nel corso dei Lavori dovessero venire alla luce reperti archeologici, il Concessionario provvederà a sospendere i Lavori e a darne immediata comunicazione alla competente Sovrintendenza, al Responsabile del Procedimento, all'Organo di Alta Vigilanza e al Direttore dei Lavori. I Lavori potranno essere ripresi solo dopo ordine scritto dell'Organo di Alta Vigilanza e della Direzione Lavori su espressa autorizzazione della Sovrintendenza. La sospensione dei Lavori e i maggiori oneri sostenuti dal Concessionario a seguito del rinvenimento saranno considerati effetto di Forza Maggiore.

Il Concessionario dovrà ridurre al minimo i ritardi connessi al ritrovamento dei reperti archeologici. A tal fine, si impegna a cooperare con le autorità competenti per la individuazione, in accordo con il Concedente e l'Organo di Alta Vigilanza, delle soluzioni più adeguate di intervento, nonché a redigere un piano per la rimozione dei reperti da sottoporre al Concedente per l'approvazione e modificare il Cronoprogramma per adeguarlo alle nuove tempistiche.

Art. 50 BONIFICA DELLE AREE

Qualora in corso d'opera emergessero inquinamenti non preventivamente accertati, il Concessionario, dietro consultazione con il Concedente in ordine alla tipologia d'intervento ritenuto più opportuno e alle tempistiche necessarie, dovrà procedere, a propria cura e spese, alla bonifica e messa in sicurezza di tutte le aree contaminate, provvedendo allo smaltimento dei materiali inquinanti nel puntuale rispetto della normativa vigente e secondo le prescrizioni che saranno impartite dalle Autorità competenti alle quali il Concessionario dovrà tempestivamente segnalare l'evento.



Il Concessionario dovrà riferire al Concedente, con relazioni periodiche, lo svolgimento di tutte le operazioni di bonifica e fino all'avvenuto completamento delle stesse. Tale evento, qualora contenuto nelle tempistiche concordate con l'Amministrazione, darà luogo a una Proroga per il tempo corrispondente alla sospensione dei lavori per effetto dei detti inquinamenti e alle attività di bonifica necessarie.

Il Concessionario, inoltre, dovrà procedere, a propria cura e spese, alla bonifica da ordigni esplosivi e residuati bellici delle aree interessate dai Lavori. Prima di dar corso all'inizio dell'Opera di bonifica, il Concessionario dovrà darne comunicazione alle autorità militari, all'Organo di Alta Vigilanza e alla Direzione Lavori sottoponendo un piano di bonifica che dia conto di una ragionevole stima dei tempi e dei costi necessari per rimuovere gli ordigni bellici.

Il Concessionario dovrà esibire sia alla Direzione Lavori sia all'Organo di Alta Vigilanza i certificati di collaudo e le attestazioni relative all'avvenuto puntuale adempimento degli obblighi dopo averli richiesti all'autorità militare competente, il tutto a propria cura e spese.

Qualora, nonostante la massima diligenza del Concessionario volta a minimizzare i ritardi, le attività di bonifica di cui al presente art. comportino dei ritardi rispetto al Cronoprogramma superiori a 20 giorni, si darà luogo a una Proroga.

Qualora i costi ed i tempi dell'attività di bonifica di cui al presente art. siano tali da determinare Lesione dell'Equilibrio, il Concessionario avrà diritto di richiedere il Riequilibrio.

Art. 51 TERMINE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

I lavori dovranno essere ultimati entro _____ (_____) giorni consecutivi e naturali decorrenti dalla data di comunicazione dell'autorizzazione sismica, di cui all'art. 37, fatti salvi eventuali ulteriori maggiori tempi disposti dalla D.L. in relazione a eventuali sospensione dei lavori medesimi.

Nella data di effettiva ultimazione dei lavori il Direttore dei Lavori procederà all'emissione del Certificato di Ultimazione dei Lavori.

Il Concessionario entro **30 (trenta) giorni continuativi** dal Certificato di Ultimazione dei Lavori deve fornire al Concedente il Progetto come costruito da sottoporre alle attività di collaudo.

Art. 52 RITARDI E PENALI NELLA FASE DI REALIZZAZIONE DELL'OPERA

Il Concessionario sarà tenuto a rispettare il Cronoprogramma all. approvato dal Concedente, nella sua versione definitiva, con determina dirigenziale n. del , e sarà responsabile di ogni ritardo, fatte salve le ipotesi in cui il ritardo e la conseguente modifica del Cronoprogramma siano dovuti a eventi non imputabili al Concessionario.

Per ogni giorno di ritardo imputabile al Concessionario verrà applicata una penale pari allo 0,3 per mille, così come previsto art. 117 del Regolamento.

In caso di ritardo dovuto a Forza Maggiore o per Fatto del Concedente, il Concessionario avrà diritto a una Proroga di entità pari al ritardo nei Lavori conseguenti al detto evento o circostanza e, in caso di Lesione dell'Equilibrio, al Riequilibrio.

Fatto salvo quanto stabilito in altri articoli della Convenzione, qualora l'inosservanza del termine previsto per la realizzazione dell'Opera sia imputabile al Concedente, il Concessionario avrà



diritto al riconoscimento dei maggiori oneri, da parte del Concedente, nei limiti di quanto previsto dalla normativa applicabile.

Sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dei Lavori, le penali sono applicate dal Responsabile del Procedimento in sede di conto finale ai fini della relativa verifica da parte dell'organo di collaudo.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 2, trova applicazione anche in caso di ritardo:

- a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori per la consegna degli stessi;
- b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori;
- c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

La penale di cui al comma 2, nelle ipotesi di cui alle precedenti lettere a) e b), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui alla lettera c) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

L'importo complessivo delle penali irrogate, nella Fase di Progettazione e in quella di Realizzazione, non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale.

Il Direttore dei Lavori riferisce tempestivamente al Responsabile del Procedimento in merito ai ritardi nell'andamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione.

E' ammessa, su motivata richiesta del Concessionario, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non e' imputabile allo stesso, oppure quando si riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse del Concedente. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi al Concessionario.

Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide il Concedente su proposta del Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori e l'organo di collaudo.

Art. 53 SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI. PROROGA DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE

Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il Direttore dei Lavori ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna.

Il Direttore dei Lavori, con l'intervento del Concessionario o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori. Il verbale è inoltrato al Responsabile del Procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

Nel verbale di sospensione è inoltre indicato lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.

I verbali di ripresa dei lavori, da redigere a cura del Direttore dei Lavori, non appena venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati dal Concessionario ed inviati al



Responsabile del Procedimento nei modi e nei termini sopraddetti. Nel verbale di ripresa il Direttore dei Lavori indica il nuovo termine contrattuale.

Le contestazioni del Concessionario in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora il Concessionario non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, si procede a norma dell'articolo 190 del Regolamento.

Ove il Concessionario, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga.

La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti al Concessionario per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante.

La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

Le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dal Concedente per cause diverse da quelle stabilite dall'articolo 159 del Regolamento sono considerate illegittime e danno diritto al Concessionario ad ottenere il risarcimento dei danni subiti, ovvero il Riequilibrio ai sensi dell'art. 69.

Art. 54 RIEQUILIBRIO PER SOSPENSIONE DEI LAVORI

Qualora il ritardo nell'esecuzione dei lavori, per il verificarsi di uno degli Eventi Destabilizzanti, o, comunque, per cause non imputabile al Concessionario, dovesse protrarsi per un periodo superiore a 180 giorni, il Concessionario ha facoltà di richiedere il Riequilibrio ai sensi del successivo art. 69.

Art. 55 COORDINATORE E RESPONSABILE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEL LAVORI

Il Concessionario assume la responsabilità della nomina e dell'adempimento delle funzioni del Responsabile della Concessione prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro RSPP e delle altre figure previste, ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico sulla Sicurezza), per le lavorazioni necessarie alla realizzazione dell'Opera.

Le funzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, previsti dal suddetto Testo Unico sulla Sicurezza, possono essere svolte dal direttore lavori, qualora sia provvisto dei requisiti previsti dalla normativa stessa.

Nell'eventualità che il Direttore dei Lavori non svolga le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori, il Concessionario ha l'obbligo di prevedere la presenza di almeno un direttore operativo, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, che svolga le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

Art. 56 VARIAZIONI ED ADDIZIONI AL PROGETTO APPROVATO

Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dal Concessionario se non è disposta dal Direttore dei Lavori e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'articolo 132 del codice.



Il mancato rispetto del comma 1, comporta, salva diversa valutazione del Responsabile del Procedimento, la rimessa in pristino, a carico del Concessionario, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del Direttore dei Lavori, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

Art. 57 DETERMINAZIONE ED APPROVAZIONE DEI NUOVI PREZZI NON CONTEMPLATI NEL CONTRATTO

Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano:

- a) desumendoli dal prezzario di cui all'articolo 32, comma 1 del Regolamento;
- b) sulla base dei prezzi riferiti a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
- c) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi.

Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta.

I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e il Concessionario, ed approvati dal Responsabile del Procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi sono approvati dal Concedente su proposta del Responsabile del Procedimento prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.

Se il Concessionario non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, il Concedente può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove il Concessionario non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal Regolamento, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

Art. 58 ACCETTAZIONE, QUALITÀ ED IMPIEGO DEI MATERIALI

I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale ed essere della migliore qualità: possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del Direttore dei Lavori; in caso di controversia, si procede ai sensi dell'articolo 164 del Regolamento.

L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il Direttore dei Lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso il Concessionario deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

Ove il Concessionario non effettui la rimozione nel termine prescritto dal Direttore dei Lavori, il Concedente può provvedervi direttamente a spese del Concessionario, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

La Direzione dei Lavori, il Responsabile del Procedimento o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico del Concessionario.



Art. 59 CONTESTAZIONI TRA LA D.L. E IL CONCESSIONARIO

Il Direttore dei Lavori o il Concessionario comunicano al Responsabile del Procedimento le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori; il Responsabile del Procedimento convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del Responsabile del Procedimento è comunicata al Concessionario, il quale ha l'obbligo di uniformarsi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione.

Se le contestazioni riguardano fatti imputabili al Concessionario, il Direttore dei Lavori redige in contraddittorio con il Concessionario un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata al Concessionario per le sue osservazioni, da presentarsi al Direttore dei Lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

Il Concessionario, o per questo il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al Responsabile del Procedimento con le eventuali osservazioni del Concessionario.

Le contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.

Art. 60 CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE LAVORI. PROGETTO DEL COSTRUITO E PIANO DI MANUTENZIONE

Ai sensi dell'art. 109 del Regolamento, in esito a formale comunicazione del Concessionario di intervenuta ultimazione dei lavori, il Direttore dei Lavori effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con il Concessionario stesso e rilascia, senza ritardo alcuno dalla formale comunicazione, il certificato attestante l'avvenuta ultimazione in doppio esemplare, seguendo le stesse disposizioni previste per il verbale di consegna.

In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto per l'ultimazione dei lavori, il Direttore dei Lavori redige in contraddittorio con il Concessionario un verbale di constatazione sullo stato dei lavori.

Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del Direttore dei Lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

Al Certificato di Ultimazione dei Lavori verrà allegato il Progetto come costruito predisposto dal Concessionario, l'eventuale aggiornamento del Piano di Manutenzione e tutta la documentazione di Direzione Lavori da sottoporre alle attività di Collaudo e per il rilascio del Certificato di agibilità, da parte del competente Ufficio del Concedente, dell'Opera in concessione.

Nel caso si rendesse necessaria la revisione del Piano di Manutenzione dell'Opera, in conseguenza delle varianti in corsa d'opera approvate dal Concedente, lo stesso sarà approvato dal Responsabile del Procedimento, divenendo parte integrante, in sostituzione dell'elaborato allegato n. , della presente Convenzione



Art. 61 COLLAUDO

Il Collaudo tecnico ed amministrativo dei lavori sarà effettuato in corso d'opera ai sensi della normativa vigente da parte del Collaudatore nominato dal Concedente.

Tutti gli oneri relativi alle operazioni di collaudo sono a carico del Concessionario che dovrà provvedere anche alla assistenza durante l'espletamento di ogni accertamento, verifica o collaudo; in particolare il Concessionario si impegna a fornire ogni assistenza e collaborazione necessaria, anche mettendo a disposizione la strumentazione e il personale occorrente.

Il Concessionario comunicherà per iscritto le date proposte per l'inizio delle procedure di collaudo in corso di'opera e finale, conformemente alle previsioni del Progetto Esecutivo.

Alle condizioni e nei termini di cui all'art. 230 del Regolamento, per le sole ipotesi di consegna anticipata, le Parti potranno richiedere che il Collaudatore verifichi in corso d'opera l'esistenza delle condizioni che consentano l'utilizzo di singole parti ultimate dell'Opera, in particolare accertando che l'utilizzo dell'infrastruttura, ovvero di parte della stessa, avvenga nei limiti della sicurezza.

In ogni caso, l'eventuale consegna anticipata non costituirà accettazione della buona esecuzione dei lavori e dell'Opera e, pertanto, non solleva il Concessionario dalle relative responsabilità.

Il collaudo sarà effettuato, nel rispetto delle procedure di cui agli artt. 187 e ss. del Regolamento.

Al Collaudatore potrà essere conferito anche l'incarico del collaudo statico di cui all'articolo 7 della Legge n. 1086/1971.

In caso di ritardi nelle operazioni di collaudo per Fatto del Concedente o Forza Maggiore, che comportino Lesione dell'Equilibrio, il Concessionario avrà diritto al Riequilibrio.

Il Certificato di Collaudo, redatto secondo le modalità di cui all'art. 199 del Regolamento, sarà emesso entro il termine perentorio di 90 (novanta) giorni dall'ultimazione dei lavori ed avrà carattere provvisorio (il "Certificato di Collaudo Provvisorio")

Trascorsi **2 (due) anni** dalla data dell'emissione, esso diverrà Definitivo.

In caso di mancata adozione dell'atto formale di approvazione del Collaudo entro i due mesi successivi, il Collaudo si intenderà tacitamente approvato.

Il Concessionario dovrà presentare la documentazione necessaria per il rilascio del Certificato di agibilità entro **30 (trenta) giorni** dalla data di emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio.

Con la firma del Certificato di Ultimazione dei Lavori il Concessionario assume l'impegno di fornire tutte le prestazioni, i servizi e le attività descritte nel Capitolato Speciale Prestazionale e nella parte gestionale e manutentiva dell'Offerta Tecnica dal medesimo presentata senza che possa trovare giustificazione alcuna.

Nel verbale di consegna verrà descritto lo stato degli immobili in forma esauriente al fine di consentire alla parti di eliminare ogni dubbio interpretazione sulle pattuizioni contrattuali previste, ovvero verranno evidenziati eventuali vizi d'opera che dovranno essere tempestivamente eliminati a completo carico del Concessionario.



In ogni caso qualora vi fossero interpretazioni diverse tra Concessionario e Concedente, resta inteso e confermato che il Concessionario ha l'obbligo di mantenere lo standard di funzionalità dei plessi nello stato in cui sono stati realizzati risanando tutti gli eventuali vizi d'opera, garantendo sempre e comunque le prestazioni minime dettate dal Capitolato Speciale Prestazionale, preservando il livello funzionale nel tempo.

Del collaudo in corso d'opera verrà redatta dettagliata relazione. Alla verifica dell'avvenuto completamento dei Lavori sarà redatto processo verbale di ultimazione dei Lavori ai sensi dell'art. 172 del Regolamento, nonché rilasciato il nulla osta a eseguire tutte le prove e verifiche previste per la Messa in Esercizio.

Il certificato di collaudo, redatto secondo le modalità di cui all'art. 199 del Regolamento, ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi 24 mesi dalla data di rilascio. Decorsi due mesi dalla scadenza del predetto termine, il collaudo si intende approvato dal Concedente, ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto.

Parte IX - LA GESTIONE DELL'OPERA

Art. 62 MESSA IN ESERCIZIO DELL'OPERA. AVVIO DELLA GESTIONE

La gestione dei Servizi da prenderà avvio entro **15 (quindici) giorni** dalla data di emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio dell'Opera in concessione, sempre che siano pervenute le autorizzazioni previste dalla normativa Nazionale e Regionale per la Messa in Esercizio dell'Opera.

Art. 63 GESTIONE DELL'OPERA E MANUTENZIONE

Il Concessionario provvederà alla gestione e manutenzione dell'Opera in Concessione per tutta la durata della medesima, nell'osservanza delle prescrizioni contenute negli elaborati tecnici allegati (Piano di Manutenzione, Capitolato di Gestione, Capitolato Speciale Prestazionale) alla presente Convenzione.

Il Concessionario può introdurre di sua iniziativa variazioni ai servizi previsti nelle Specifiche tecniche del servizio di gestione, ovvero descritti nella sua Offerta Tecnica, sempreché non alterino la funzionalità dell'opera.

Il Concessionario ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dal Concedente che questi gli abbia ordinato, purché non mutino essenzialmente la natura dei servizi e delle prestazioni ricomprese nella Concessione.

Il Concessionario provvederà alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'Opera in concessione, delle infrastrutture e degli impianti realizzati, curando il mantenimento, l'efficienza e il buon funzionamento degli stessi, mediante gli interventi descritti nel Piano di Manutenzione di cui all'art. 36 e nel rispetto dei contenuti del Capitolato Speciale Prestazionale e delle specifiche tecniche del servizio di gestione

Il Concessionario fornirà in particolare tutta la manodopera, le attrezzature ed i mezzi d'opera e quant'altro necessario per l'esecuzione ed il mantenimento in buono stato dell'Opera in concessione e delle infrastrutture ed impianti realizzati.



Art. 64 MODALITÀ DI PRESTAZIONE E QUALITÀ DEI SERVIZI

I Servizi che il Concessionario si obbliga a garantire al Concedente, ai sensi della presente Convenzione, sono dichiarati di pubblica utilità, pertanto, essi dovranno essere prestati con la massima diligenza, senza ingiustificate interruzioni, anche in presenza di controversie o contestazioni con il Concedente.

Il Concessionario è tenuto a svolgere i Servizi garantendo tutte le prestazioni ed il livello di qualità previsti dalle specifiche tecniche del servizio di gestione, allegate alla presente Convenzione, anche provvedendo ad adeguare il servizio offerto alle eventuali normative entrate in vigore successivamente alla stipulazione della Convenzione, fino alla data di scadenza della Concessione.

In particolare il Concessionario, con la sottoscrizione della presente Convenzione, ferme restando tutte le obbligazioni di cui al Capitolato Speciale Prestazionale, assume:

- a) l'obbligo di mantenere sui luoghi adibiti al servizio una severa disciplina improntata ad una osservanza scrupolosa delle particolari disposizioni e direttive impartite dal Concedente o da chi per questi;
- b) l'obbligo di utilizzare, per le attività del servizio affidato, personale munito di idonea preparazione professionale, di eventuali titoli, ove richiesti, e di conoscenze tecniche adeguate all'esigenza di ogni specifico servizio e tali, comunque, da permettere ai vari addetti di conoscere le procedure amministrative, contabili, il funzionamento degli impianti, delle attrezzature e dei componenti che sono chiamati a gestire e di cui sono chiamati ad effettuare la relativa manutenzione.

Lo stesso personale è tenuto a conoscere le norme antinfortunistiche ed è tenuto all'osservanza delle norme aziendali e delle disposizioni che sono impartite dal Concedente;

- a) l'obbligo di applicare le vigenti disposizioni in materia di rispetto della privacy (Decreto Legislativo n. 196/2003) e del trattamento dei dati in ogni rapporto ed adempimento conseguente e comunque connesso all'esecuzione dei servizi affidati;
- b) la responsabilità di adozione, nell'espletamento di tutti i servizi, dei procedimenti e cautele di qualsiasi genere, atti a garantire l'incolumità degli operai, e delle altre persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati;
- c) l'obbligo di provvedere all'organizzazione e all'esecuzione di tutti i servizi previsti dal Capitolato Speciale Prestazionale – Sezione Gestione con l'impiego di personale e mezzi in numero sufficiente e adeguato;
- d) l'obbligo di prestare e rinnovare le garanzie di cui all'art. 15, per tutta la durata della Concessione;
- e) l'obbligo di osservare, alla data di effettuazione dei Servizi, tutte le normative vigenti sulla gestione e manutenzione dell'Opera.

Contestualmente alla presentazione del Progetto Esecutivo, il Concessionario dovrà altresì presentare al Concedente il Piano di Manutenzione, un Piano di gestione dettagliato relativo agli aspetti organizzativi e qualitativi di ciascun Servizio, nel rispetto degli obblighi stabiliti ai precedenti commi e dei contenuti del Capitolato Speciale Prestazionale allegato al presente Contratto e nell'Offerta del Concessionario.

Art. 65 CONDIZIONI ECONOMICO-FINANZIARIE TARIFFE

A titolo di corrispettivo per le obbligazioni assunte con la presente Convenzione, al Concessionario viene attribuito il diritto di gestire l'Opera realizzata per tutta la durata della



Concessione, ricevendo a fronte di tale gestione, le tariffe da quantificare in relazione ai servizi e alle forniture effettivamente prestate.

Il Concedente, inoltre, autorizza il Concessionario a stipulare con i privati cittadini contratti per la concessione in uso delle cellette per la conservazione delle urne cinerarie per un periodo di anni __, previo pagamento delle relative tariffe.

Tutte le definizioni economiche e le poste contabili riconducibili al presente articolo sono indicate nel Piano Economico Finanziario, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale e determinano l'equilibrio economico e finanziario degli investimenti e della connessa gestione.

L'Erogazione dei Servizi avrà luogo in conformità al Capitolato di Gestione e alle tariffe indicate nei Piani tariffari allegati __ e __ del Piano Economico Finanziario allegato n.__.

Nel corso dell'intero periodo di validità della Concessione e in presenza di comprovate esigenze di carattere generale, le Parti potranno richiedere l'adeguamento del Capitolato di Gestione. In tal caso, le Parti si impegnano a concordare in buona fede gli adeguamenti al Capitolato di Gestione che rispondano alle esigenze espresse dalla Parte che ne ha fatto richiesta.

Qualora la revisione del Capitolato di Gestione ai sensi del precedente paragrafo comporti una Lesione dell'Equilibrio, il Concessionario avrà diritto a richiedere la revisione dello stesso ai sensi del successivo art. 69.

Art. 66 SOSPENSIONE E INDISPONIBILITÀ DEI SERVIZI

In caso di sospensione nell'Erogazione dei Servizi ovvero indisponibilità dei Servizi Aggiuntivi dovuta a:

- a) Forza Maggiore;
- b) Fatto del Concedente;
- c) annullamento giurisdizionale o revoca dei provvedimenti autorizzativi necessari all'esercizio dell'opera per fatto non imputabile al Concessionario;
- d) ritardo di ogni altra attività per fatto del Concedente (Obbligazioni del Concedente);

il Concessionario avrà diritto a una Proroga di entità pari alla sospensione delle attività di gestione conseguenti al detto evento o circostanza e, in caso di Lesione dell'Equilibrio, al Riequilibrio.

Art. 67 RAPPORTI PERIODICI

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, il Concedente si impegna a fornire tutte le informazioni periodiche dello stato di avanzamento e degli sviluppi delle attività, oltre alle informazioni sull'andamento del mercato le cui conseguenze possono provocare scostamenti dei presupposti e delle condizioni di base che determinano l'equilibrio economico finanziario degli investimenti e della connessa gestione.

A tale scopo il Concessionario è tenuto a produrre il rapporto semestrale della gestione e della manutenzione dell'Opera in concessione con l'indicazione delle tariffe praticate in relazione ai servizi effettivamente prestati, oltre ad indicare le eventuali variazioni delle condizioni di mercato quali l'inflazione, i tassi di interesse, tasse ecc...che possono incidere sul rispetto dell'equilibrio economico finanziario dell'allegato Piano Economico Finanziario.



Art. 68 RITARDI E PENALI NELLA FASE DI GESTIONE DELL'OPERA

Il Concessionario sarà tenuto a rispettare il Piano di Manutenzione dell'Opera (all.) approvato dal Concedente, ovvero quello che, nella sua versione definitiva, sarà approvato dal Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. ____ .

Il Concessionario sarà responsabile della mancata esecuzione degli interventi manutentivi programmati nel suddetto Piano, fatte salve le ipotesi in cui le mancanze siano dovute a eventi non imputabili ad esso,

Qualora, durante la Fase di Gestione, il Responsabile del Servizio dovesse riscontrare l'inosservanza del Piano di Manutenzione, con riferimento alle modalità e/o ai termini previsti per l'esecuzione degli interventi manutentivi, questi dovrà diffidare il Concessionario ad adempiere agli obblighi di manutenzione entro un termine ragionevole.

Inoltre, ove l'inadempienza riscontrata dovesse essere di particolare gravità, il Responsabile del Procedimento, sentito il Responsabile della Concessione e il Concessionario, potrà comminare una penale per un importo massimo da calcolarsi in ragione del 0,3% del costo annuo operativo di esercizio dell'Opera.

Sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dei Lavori, le penali sono applicate dal Responsabile del Procedimento.

L'importo complessivo delle penali irrogate, per ogni anno della Fase di Gestione, non può superare l'uno per cento dell'importo corrispondente al costo annuo operativo di esercizio.

E' ammessa, su motivata richiesta del Concessionario, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile allo stesso, oppure quando si riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse del Concedente. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi al Concessionario.

Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide l'Organo di Governo del Concedente su proposta del Responsabile del Procedimento.

Qualora il Concessionario non provveda al pagamento delle penali nel termine intimato dal Responsabile del Procedimento, il Concedente avrà facoltà di riscuotere l'ammontare delle penali mediante l'escussione della cauzione di cui all'art. 28.

La richiesta di escussione dovrà essere formalizzata per mezzo di lettera raccomandata, da recapitare all'ente che ha erogato la polizza fideiussoria e al Concessionario.

Parte X - EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO E REVISIONE DEL PEF

Art. 69 PRESUPPOSTI E CONDIZIONI DI BASE CHE DETERMINANO L'EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

Il Piano Economico Finanziario, allegato n. , riflette i principali presupposti e le condizioni fondamentali dell'Equilibrio Economico Finanziario posti a base dell'affidamento della Concessione, compresi, tra gli altri e a solo titolo esemplificativo:

- a) i tempi previsti per il rilascio dei permessi e delle autorizzazioni per la realizzazione e Messa in Esercizio dell'Opera;
- b) i tempi previsti per l'esecuzione dei Lavori, ai sensi del Cronoprogramma;
- c) l'importo dei Corrispettivi previsti per l'erogazione dei Servizi;



- d) l'importo dei Ricavi Commerciali;
- e) l'importo complessivo stimato per le indennità di espropriazione di immobili e terreni destinati al Progetto;
- f) l'importo complessivo dei costi di rimozione di sottoservizi e interferenze;
- g) la durata della Concessione;
- h) le caratteristiche e l'entità dei Servizi e dei Servizi Aggiuntivi nella Fase di Gestione.

Ai fini dell'art. 86 del Regolamento, l'ammortamento degli investimenti del Concessionario in relazione al progetto avrà luogo in conformità alle previsioni del Piano Economico Finanziario.

Le Parti prendono atto che l'equilibrio economico finanziario degli investimenti e della connessa gestione e manutenzione dell'Opera dovrà permanere per tutta la durata della Concessione, sussistendo l'interesse pubblico al mantenimento del corretto equilibrio tra investimenti e gestione.

Art. 70 MATRICE DEI RISCHI

Con la sottoscrizione della presente Convenzione le Parti danno atto che nel Piano Economico Finanziario, l'analisi e la matrice dei rischi predisposte dal Concessionario e accettate dal Concedente, come parte integrante e sostanziale dell'atto, disciplineranno la individuazione, la valutazione e la mitigazione dei possibili rischi della Concessione, con la loro allocazione tra Concessionario e Concedente.

Art. 71 RIEQUILIBRIO

Il Concessionario o il Concedente avranno diritto al Riequilibrio ai sensi del presente art. nel caso in cui si verifichi una Lesione dell'Equilibrio determinata da:

- a) Evento Favorevole;
- b) Evento Destabilizzante;
- c) Forza Maggiore.

Tra gli altri casi previsti dalla presente Convenzione, le Parti convengono di procedere ad una revisione della Concessione nelle seguenti fattispecie:

- a) mutamento, per fatto del Concedente, dei presupposti e delle condizioni, che determinano l'equilibrio economico finanziario degli investimenti e della connessa gestione;
- b) richiesta di innovazione e/o modifica delle modalità di prestazione dei Servizi, avanzata dal Concedente;
- c) il manifestarsi di un rischio disciplinato dall'analisi e dalla matrice dei rischi allegati al Piano Economico Finanziario;
- d) il venire in essere di un evento di Forza Maggiore;
- e) la necessità di implementare, in qualsiasi momento della Fase di Gestione, un secondo impianto di cremazione per soddisfare l'eventuale incremento della domanda, qualora, l'unico impianto previsto non fosse in grado di garantire le operazioni di cremazione richieste nel normale orario di lavoro.

Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino favorevoli al Concessionario, la revisione del Piano Economico Finanziario dovrà essere effettuata a vantaggio del Concedente.

Al verificarsi di una delle circostanze delineate al precedente punto, la Parte che intende attivare la procedura di Riequilibrio ne darà comunicazione per iscritto all'altra con l'esatta



indicazione dei presupposti e delle ragioni che comporterebbero una alterazione dell'equilibrio del Piano Economico Finanziario.

L'altra parte dovrà comunicare per iscritto le proprie determinazioni in merito alla richiesta di revisione entro **30 (trenta) giorni** dalla ricezione della stessa.

La revisione potrà prevedere, in via alternativa o congiunta:

- a) il pagamento di importi (una tantum o periodici) a titolo di indennizzo;
- b) l'anticipazione o la proroga del termine di scadenza della Concessione, sino a ripristinare l'equilibrio economico finanziario in modo che i parametri finanziari vengano ricondotti ai livelli indicati nel Piano Economico Finanziario allegato n. __ , ai sensi del comma 8 dell'articolo 143 del Codice.

Qualora entro un periodo di **60 (sessanta) giorni**, decorrenti dalla data di richiesta, le Parti non abbiano raggiunto un accordo in merito ai presupposti di revisione della Concessione saranno attivate le procedura di risoluzione delle controversie ai sensi dei successivi articoli.

A seguito della revisione dell'Equilibrio Economico Finanziario si procederà alla rielaborazione del Piano Economico Finanziario allegato alla presente Convenzione e, in tale evenienza, il nuovo PEF, sulla base delle modifiche introdotte dalla revisione della Concessione, determinerà i presupposti e le condizioni fondamentali dell'Equilibrio Economico Finanziario degli investimenti e della connessa gestione.

E' fatto salvo il diritto del Concessionario al recesso ai sensi dell'art. 143, comma 8 del Codice.

Art. 72 MUTAMENTI NORMATIVI

Qualora, nel corso della realizzazione dell'Opera, intervengano mutamenti legislativi, regolamentari o di altra normativa applicabile, che stabiliscano nuove condizioni per l'esercizio dell'Opera o di talune delle attività previste nella Concessione (inclusi mutamenti relativi ad innovazioni tecnologiche che impongano l'utilizzo di materiali, strumenti e/o tecniche diversi da quelli installati e adottati dal Concessionario) e che determinino una modifica dell'equilibrio Economico Finanziario, il Concedente ed il Concessionario potranno procedere alla revisione della Concessione ai sensi di legge, secondo quanto indicato al precedente articolo.

Art. 73 FORZA MAGGIORE

La Parte impossibilitata dovrà inviare all'altra Parte, con copia agli Enti Finanziatori, una comunicazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, circa il verificarsi dell'evento di Forza Maggiore, immediatamente e in ogni caso non oltre 48 (quarantotto) ore dal momento in cui ha avuto, notizia del verificarsi di tale evento.

Tale Parte dovrà altresì fare tutto quanto sia possibile per riprendere l'adempimento delle sue obbligazioni non appena l'evento di Forza Maggiore sia cessato.

Alla ricezione di tale informativa, il Concedente ed il Concessionario individueranno in contraddittorio possibili azioni comuni di mitigazione degli effetti causati dalla Forza Maggiore e la eventuale ripartizione dei costi aggiuntivi.

Le Parti sono tenute a prestare la propria collaborazione al fine di rimuovere le cause ostative.



Qualora un evento di Forza Maggiore determini una sospensione dell'attività di costruzione e/o di gestione, per un periodo superiore a 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di ricezione dell'informativa di cui al precedente punto, il Concessionario avrà diritto ad una automatica proroga dei termini di realizzazione delle opere e/o di gestione delle opere per un periodo pari a quello della sospensione.

Qualora un evento di Forza Maggiore, a prescindere dalla sua durata, sia tale da comportare un'alterazione dell'equilibrio del Piano Economico-Finanziario, è data facoltà al Concessionario di attivare la procedura di revisione della Concessione mediante il Riequilibrio.

Qualora un evento di Forza Maggiore determini l'impossibilità definitiva di realizzazione delle Opere e/o determini l'impossibilità definitiva di gestione delle Opere in concessione, il presente Contratto sarà automaticamente risolto, in conformità a quanto previsto dagli articoli 1463 e successive del Codice Civile relativi alla risoluzione per impossibilità sopravvenuta della prestazione.

La Parte Impossibilitata dovrà comunicare all'altra Parte immediatamente e in ogni caso non oltre 24 (ventiquattro) ore dal momento in cui ne ha avuto conoscenza:

- a) la cessazione dell'evento di Forza Maggiore;
- b) il venir meno degli effetti di tale evento, il ripristino del godimento dei suoi diritti o dell'adempimento delle obbligazioni poste a suo carico dal presente Contratto, non appena ne sia venuto a conoscenza.

Art. 74 RIVALUTAZIONE DEI CORRISPETTIVI

L'importo dei Corrispettivi riferiti ai Servizi di Cremazione sono determinati ai sensi del D.M. Ministero degli Interni del 1/7/2002.

Le tariffe relative ai Servizi Aggiuntivi, come indicate nel PEF, saranno aggiornate ogni due anni con riferimento all'indice NIC, a partire dalla data della presente Convenzione.

Entro il 30/11 di ogni biennio, al fine di procedere alla revisione delle tariffe, con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo, il Concessionario dovrà far pervenire richiesta di revisione con il calcolo di detto aggiornamento.

Il Concedente farà conoscere per iscritto le sue eventuali osservazioni oppure autorizzerà l'aggiornamento proposto dal Concessionario entro i 30 giorni successivi. In mancanza di osservazioni scritte del Concedente nel detto termine, l'aggiornamento delle tariffe diventerà operativo e il Concessionario è autorizzato ad applicare le nuove tariffe con decorrenza dal 1 gennaio.

Parte XI - RISOLUZIONE CONTRATTO - RECESSO - REVOCA

Art. 75 RISOLUZIONE PER FATTO DEL CONCESSIONARIO.

Il Concedente potrà dar luogo a risoluzione della presente Convenzione solo previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 C.C. comunicata per iscritto al Concessionario e all'Agente ai sensi del successivo articolo 76 (a) (Intervento dei Finanziatori), con l'attribuzione di un termine per l'adempimento ragionevole e comunque non inferiore a 120 giorni, qualora:

- a) il Concessionario abbia sospeso o interrotto i Lavori per un periodo superiore a 120 giorni, ove la sospensione o interruzione non consegua a Evento Destabilizzante o Fatto del Concedente;



- b) il Concessionario superi di 180 giorni il termine per il completamento dell'Opera previsto dal Cronoprogramma, ove l'inosservanza del termine non consegua a Evento Destabilizzante o Fatto del Concedente;
- c) il Concessionario sia incorso in violazioni del Capitolato di Gestione:
 - 1. tali da pregiudicare in modo rilevante la funzionalità e/o la sicurezza dell'Opera o dell'Erogazione dei Servizi, e non vi abbia posto rimedio entro 30 giorni dal ricevimento di intimazione scritta del Concedente;
 - 2. corrispondenti a penali di importo superiore, complessivamente, a Euro 10.000 per ciascun anno, ovvero a Euro 30.000, complessivamente;
- d) il Concessionario abbia dato luogo o partecipato a frode o collusione con il personale appartenente all'organizzazione del Concedente ovvero con terzi, in relazione al Progetto, e comunque in ogni caso di reati accertati ai sensi dell'art. 135 del Codice;
- e) il Concessionario abbia omissis di attivare anche solo una delle coperture assicurative previste all'art. 29 (Assicurazione), salvo quanto previsto all'art. 13 (f);
- f) il Concessionario versi in stato di conclamata insolvenza, ovvero ne sia dichiarato il fallimento, ovvero sia convocata l'assemblea dei soci del Concessionario per deliberarne la liquidazione o lo scioglimento.

La diffida, di cui al precedente paragrafo lettera a), non produrrà, in nessun caso, gli effetti della comunicazione di cui all'art. 1456, c. 2 del C.C.

In pendenza del termine per l'adempimento indicato nella diffida di cui al primo paragrafo lettera a), del presente articolo, il Concedente:

- a) non potrà in nessun caso sospendere l'adempimento dei propri obblighi ai sensi della presente Convenzione;
- b) non potrà dar corso alla risoluzione;
- c) dovrà consentire al Concessionario la continuità di Erogazione dei Servizi e la riscossione dei relativi Corrispettivi;
- d) dovrà consentire al Concessionario la continuità di gestione dei Servizi Aggiuntivi e la riscossione dei Ricavi Commerciali.

Alla scadenza del termine per l'adempimento indicato nella diffida di cui al primo paragrafo lettera (a) del presente articolo, ove il Concessionario non abbia posto rimedio alla causa di risoluzione, il Concedente comunicherà la propria intenzione di risolvere la presente Convenzione al Concessionario e all'Agente ai fini dell'esercizio del diritto di cui al successivo articolo (Intervento dei Finanziatori) entro il Periodo di Sospensione.

Alla scadenza del Periodo di Sospensione, ove i Finanziatori non abbiano dichiarato l'intenzione di intervenire ai sensi del secondo paragrafo del successivo art. 79, il Concedente avrà facoltà di risolvere la presente Convenzione.

In caso di risoluzione della presente Convenzione ai sensi del presente art. il Concedente dovrà prontamente corrispondere al Concessionario un'indennità pari:

- a) ai costi effettivamente sostenuti dal Concessionario, ove l'Opera non abbia ancora superato la fase di collaudo;
- ovvero*
- b) al valore dell'Opera realizzata oltre agli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ove l'Opera abbia superato la fase di collaudo, al netto di quanto percepito dal Concessionario a titolo



di Contributo e degli eventuali costi di riparazione o riduzione in pristino sostenuti o da sostenere per effetto dell'inadempimento del Concessionario.

L'efficacia della risoluzione della Concessione sarà subordinata al pagamento da parte del Concedente di tutti gli importi previsti al precedente paragrafo.

Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 136, 138 e 139 del Codice.

Art. 76 INTERVENTO DEI FINANZIATORI. SUBENTRO

In tutti i casi di risoluzione del rapporto concessorio, per motivi attribuibili al soggetto concessionario, il Concedente si impegna a comunicare, per iscritto, all'Agente di cui al precedente art. 32, nel dettaglio:

- a) le specifiche cause e del titolo della revoca o risoluzione;
- b) il valore dei lavori ancora da eseguire, e delle mansioni e responsabilità in capo al Concessionario (alla la Società di Progetto se costituita) e/o dell'eventuale Sostituto;
- c) l'importo dovuto a titolo di riparazione o riduzione in pristino, ovvero di risarcimento dei danni conseguenti all'eventuale inadempimento del Concessionario.

Ai sensi dell'art. 159 del Codice, i Finanziatori potranno impedire la risoluzione ai sensi del precedente art. (Risoluzione per inadempimento del Concessionario) dando comunicazione al Concedente e al Concessionario, entro il Periodo di Sospensione, della designazione da parte dei Finanziatori di un Sostituto, a condizione che:

- a) il sostituto abbia caratteristiche tecniche e finanziarie sostanzialmente equivalenti a quelle possedute dal Concessionario;
- b) l'inadempimento del Concessionario che avrebbe causato la risoluzione cessi entro i 90 giorni successivi alla scadenza del Periodo di Sospensione, ovvero entro il termine più ampio eventualmente concordato tra il Concedente e i Finanziatori.

L'Agente, e in genere i Soggetti finanziatori di cui all'art. 32, con motivata richiesta, possono richiedere al Concedente il prolungamento del Periodo di Sospensione; in tale evenienza il Concedente potrà subordinare il prolungamento del termine a determinate condizioni, ovvero alle condizioni che le Parti concorderanno.

Entro il termine di scadenza del Periodo di Sospensione, il Concedente, i Finanziatori e il Sostituto concorderanno i termini e le condizioni per la prosecuzione del rapporto di Concessione e della presente Convenzione. Ove non risulti ragionevolmente possibile dar luogo alla prosecuzione del rapporto di Concessione nel rispetto dell'Equilibrio Economico Finanziario desumibile dal Caso Base e le Parti non ne concordino il Riequilibrio, la Concedente potrà dichiarare la risoluzione della Concessione con effetto immediato.

E' inteso che l'Agente e i Finanziatori non potranno essere ritenuti responsabili verso il Concedente o il Concessionario per l'inadempimento del Concessionario, [ovvero per aver cercato di impedire la risoluzione, anche ove il Sostituto (ove nominato) o gli stessi Finanziatori non siano riusciti a porre rimedio all'inadempimento del Concessionario.

Nella comunicazione all'Agente di cui al precedente art. 11.1 (b), il Concedente si impegna ad indicare nel dettaglio:

- a) le specifiche cause e del titolo della revoca o risoluzione;



- b) il valore dei Lavori ancora da eseguire, e delle mansioni e responsabilità in capo alla Società di Progetto e/o dell'eventuale Sostituto, a titolo di riparazione o riduzione in pristino, ovvero risarcimento dei danni conseguenti all'eventuale inadempimento del Concessionario.

Ai sensi dell'art. 159 del Codice, i Finanziatori potranno impedire la risoluzione ai sensi del precedente art. 75 (Risoluzione per fatto del Concessionario) dando comunicazione al Concedente e al Concessionario, entro il Periodo di Sospensione:

a) della designazione da parte dei Finanziatori di un Sostituto, a condizione che:

- ✓ il sostituto abbia caratteristiche tecniche e finanziarie sostanzialmente equivalenti a quelle possedute dal Concessionario;
- ✓ l'inadempimento del Concessionario che avrebbe causato la risoluzione cessi entro i 90 giorni successivi alla scadenza del Periodo di Sospensione, ovvero entro il termine più ampio eventualmente concordato tra il Concedente e i Finanziatori.

Entro il termine di cui al precedente par. (c) (ii), il Concedente, i Finanziatori e il Sostituto concorderanno i termini e le condizioni per la prosecuzione del rapporto di Concessione e della presente Convenzione. Ove non risulti ragionevolmente possibile dar luogo alla prosecuzione del rapporto di Concessione nel rispetto dell'Equilibrio Economico Finanziario desumibile dal Caso Base e le Parti non ne concordino il Riequilibrio, il Concedente potrà dichiarare la risoluzione della Concessione con effetto immediato.

E' inteso che l'Agente e i Finanziatori non potranno essere ritenuti responsabili verso il Concedente o il Concessionario per l'inadempimento del Concessionario, o per aver cercato di impedire la risoluzione, anche ove il Sostituto (ove nominato) o gli stessi Finanziatori non siano riusciti a porre rimedio all'inadempimento del Concessionario.

Art. 77 RISOLUZIONE PER FORZA MAGGIORE.

In caso di Forza Maggiore protratta per più di 365 giorni, ciascuna delle Parti potrà dar luogo a risoluzione della Concessione ai sensi dell'art. 1463 C.C.

In caso di risoluzione ai sensi del precedente paragrafo, il Concedente dovrà prontamente corrispondere al Concessionario un importo pari a:

- b) la remunerazione delle attività svolte dal Concessionario in relazione al Progetto, pari a:

ove l'Opera non abbia ancora superato la fase di collaudo:

ai costi effettivamente sostenuti dal Concessionario, al netto di quanto percepito dal Concessionario a titolo di Contributo;

- ove l'Opera abbia superato la fase di collaudo:

al valore dell'Opera realizzate oltre agli oneri accessori, al netto degli ammortamenti e di quanto percepito dal Concessionario a titolo di Contributo;

- c) le penali eventualmente dovute a terzi e ogni altro costo sostenuto o da sostenere da parte del Concessionario in conseguenza della risoluzione (ivi compresi i costi finanziari e le penali di risoluzione anticipata ai sensi dei Documenti di Finanziamento).

L'efficacia della risoluzione della Concessione sarà subordinata al pagamento da parte del Concedente di tutti gli importi previsti al precedente paragrafo.



Art. 78 RISOLUZIONE PER FATTO DEL CONCEDENTE E REVOCA

Il Concessionario potrà risolvere la presente Convenzione previa diffida ai sensi dell'art. 1454 C.C. assegnando a tal fine al Concedente un termine per adempiere non inferiore a 120 giorni, decorso il quale il Concessionario potrà dichiarare risolta la presente Convenzione, in caso di:

a) Fatto del Concedente che dia luogo a:

1. sospensione dei lavori di durata superiore a 365 giorni;
2. sospensione nell'Erogazione dei Servizi per un periodo superiore a 365 giorni;

Il Concedente, per conclamati e specifici interessi pubblici, potrà revocare, in qualsiasi Fase, la Concessione oggetto della presente Convenzione; in tale evenienza, le Parti concorderanno i termini e modalità della consegna dell'Opera e della dismissione della gestione da parte del Concessionario, in modo da non arrecare pregiudizio al Servizio.

In caso di risoluzione e in caso di revoca della Concessione per motivi di pubblico interesse, il Concedente dovrà prontamente corrispondere al Concessionario, ai sensi dell'art. 158 del Codice, i seguenti importi:

a) la remunerazione delle attività svolte dal Concessionario in relazione al Progetto, pari:

- ove l'Opera non abbia ancora superato la fase di collaudo:

ai costi effettivamente sostenuti dal Concessionario, al netto di quanto percepito dal Concessionario a titolo di Contributo,

- ove l'Opera abbia superato la fase di collaudo:

al valore dell'Opera realizzate oltre agli oneri accessori, al netto degli ammortamenti e di quanto percepito dal Concessionario a titolo di Contributo;

- b) le penali eventualmente dovute a terzi e ogni altro costo sostenuto o da sostenere da parte del Concessionario in conseguenza della risoluzione;
- c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno pari al 10% del valore dei Lavori non ancora eseguiti ove la risoluzione abbia luogo prima dell'Ultimazione; ovvero al 10% del valore dei Servizi non ancora erogati, ove la risoluzione abbia luogo dopo l'Ultimazione.

L'efficacia della revoca o risoluzione della Concessione sarà subordinata al pagamento da parte del Concedente di tutti gli importi previsti al precedente paragrafo.

Parte XII - CONTROVERSIE

Art. 79 CONTROVERSIE

Ogni contestazione o pretesa che il Concessionario intenda formulare a qualsiasi titolo in relazione al Progetto dovrà essere avanzata mediante comunicazione scritta al Responsabile del Procedimento, entro 30 giorni dalla data in cui il Concessionario ha avuto notizia del fatto che dà luogo alla contestazione o pretesa, ovvero dal ricevimento del documento oggetto di contestazione o pretesa.

La contestazione o pretesa potrà essere illustrata e documentata nei 15 giorni successivi alla detta comunicazione al Responsabile del Procedimento. Per le contestazioni e pretese di natura contabile o finanziaria i predetti termini sono raddoppiati.

Ove la contestazione o pretesa sia formulata nel corso dei lavori e prima del collaudo, il Responsabile del Procedimento potrà acquisire il parere o la relazione del Direttore dei Lavori e dell'Organo di Alta Vigilanza.



Ove la contestazione o pretesa sia formulata nel corso della Fase di Gestione, il Responsabile del Procedimento potrà acquisire il parere o la relazione del Responsabile della Concessione.

Art. 80 TRANSAZIONE

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione o dall'interpretazione della presente Convenzione, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il procedimento di accordo bonario ai sensi dell'articolo 240 del Codice dei Contratti, devono essere risolte, in via prioritaria, mediante transazione in forma scritta, a pena di nullità, nel rispetto del C.C..

Art. 81 ACCORDO BONARIO

Ove ricorrano i presupposti e nei limiti di cui all'art. 240 del Codice dei Contratti, qualora il Concessionario avanzi contestazioni e pretese di natura contabile o finanziaria tali che l'importo economico dell'Opera in concessione possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al dieci per cento dell'importo contrattuale, si procede mediante Accordo Bonario disciplinato, per quanto non previsto dai commi successivi e solo in quanto compatibile, dal sopracitato articolo 240 del Codice.

Art. 82 ARBITRATO

In caso di mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all'articolo precedente, le controversie potranno essere deferite ad arbitri, previa autorizzazione motivata da parte dell'organo di governo dell'amministrazione.

Ai giudizi arbitrali si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, salvo quanto disposto dal Codice.

Art. 83 RIMEDI GIURISDIZIONALI

Ove non si pervenga ad una consensuale e volontaria composizione della controversia ai sensi dei sopracitati articoli 80, 81 e 82, la definizione della controversia è devoluta all'Autorità Giudiziaria competente presso il Foro di **Caserta**

Parte XIII - CLAUSOLE FINALI

Art. 84 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni previste dalla presente Convenzione dovranno essere inviate a mezzo di lettera raccomandata A/R ai seguenti indirizzi:

Se al Concedente: _____

Se al Concessionario: _____

Art. 85 REGISTRAZIONE

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori dedotti nella presente Convenzione sono soggetti al pagamento dell'IVA, per cui si richiede la registrazione in misura fissa.



Art. 86 RISERVATEZZA

Il Concedente, ai sensi dell'articolo 18 del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003, informa l'appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento dell'attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi.

Art. 87 SPESE, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE

Tutte le spese della presente Convenzione sono a carico del Concessionario.

Ai sensi del comma 3 dell'articolo 139 del Regolamento di attuazione sono, altresì, a carico del Concessionario tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione delle lavorazioni occorrenti per la realizzazione dell'Opera, dal giorno della consegna a quello data di emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio.

Le parti mi dispensano dalla lettura degli allegati dichiarando di averne esatta e puntuale conoscenza.

E richiesto, io Segretario rogante ho ricevuto questo atto scritto da persona di mia fiducia e in parte a mano da me, del quale ho dato lettura ai comparenti che a mia richiesta lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà, ed in segno di accettazione con me lo sottoscrivono.

Il presente atto consta di numero ----- fogli uso bollo, scritti con mezzi elettronici, dei quali sono occupate con la scritturazione ----- facciate intere -----

Il Concedente

Il Concessionario

Il Segretario Generale

Allegati:

- A. Specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione
- B. Piano Economico Finanziario e relativi allegati:
 - B1. Piano tariffario per la cessione delle cellette per urne cinerarie in concessione d'uso per anni 30;
 - B.2 Piano tariffario servizi e forniture;
- C. Contratto di concessione d'uso cellette cinerarie;
- D. Cronoprogramma
- E. Capitolato Speciale Prestazionale

